

DXLVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente partecipa la rinuncia dell'onorevole Capponi al mandato di deputato — Il deputato Damiani propone che, in luogo di accettare le dimissioni, si accordi al deputato Capponi un congedo di tre mesi — Il deputato Capo si associa alla proposta, che è approvata, previa osservazioni del deputato Cavalletto. — Continua la discussione del disegno di legge relativo a modificazioni della legislazione sugli scioperi — Il presidente della Commissione, deputato Mordini, presenta un nuovo testo del disegno di legge — Si approva il primo articolo in seguito ad osservazioni dei deputati Cuccia, Indelli, Romeo, Panattoni, Demaria e Borgatta, ai quali rispondono il relatore Di San Giuliano ed il ministro guardasigilli. — Il deputato Sola presenta la relazione del disegno di legge per approvare due convenzioni con la Ditta Pirelli e Comp. — Dietro proposta del deputato Cuccia, il disegno di legge è dichiarato urgente. — Si riprende la discussione del disegno di legge sugli scioperi — Sull'articolo secondo parlano i deputati Rinaldi Antonio, Filè-Astolfone, Perelli, Cuccia, Indelli, Di Camporeale, Prinetti, Capo, Marcora, Demaria ed il relatore. — Si determina l'ordine del giorno per la tornata di domani. — Il presidente comunica una domanda d'interrogazione del deputato Dotto de'Dauli sulla strada ferrata da Sant'Arcangelo di Romagna a Fabriano, ed un'altra del deputato Boneschi sulle servitù militari e la manutenzione delle fortificazioni. — Il ministro della guerra dichiara che risponderà alle interrogazioni dei deputati Miniscalchi e Boneschi in seguito alle altre iscritte nell'ordine del giorno del sabato.*

La seduta comincia alle ore 2.30 pomeridiane.
Fabrizj, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3681. Il sindaco del comune di Roma, esposto varie considerazioni in merito al disegno di legge: "Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1885, n. 3341 riguardante il fondo speciale di religione e beneficenza in Roma e il compimento delle rimanenti operazioni di stralcio dell'Asse

ecclesiastico di Roma „, chiede che siano in modo migliore determinati e tutelati i diritti spettanti al comune di Roma su quel fondo.

Comunicasi la dimissione da deputato dell'onorevole Capponi.

Presidente. Dall'onorevole Benedetto Capponi è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Onorevolissimo signor presidente.

“ Le mie condizioni domestiche non mi consentono più di far parte della Camera legislativa.

“ Rassegno il mandato, e dalla sua costosa aspetto che siano data comunicazione alla Camera, perchè della mia rinuncia prenda atto.

“ Voglia credermi sempre con stima altissima, ed osservanza perfetta

“ *Devotissimo suo*

“ B. Capponi ”.

Damiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Damiani.

Damiani. Pregherei la Camera che, invece di accettare le dimissioni, voglia concedere all'onorevole Capponi un congedo di mesi due, nella speranza che dentro questo periodo possano essere rimosse quelle circostanze di famiglia, che lo consigliarono a mandare le sue dimissioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Mi associo alla proposta dell'onorevole Damiani.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Anch' io mi associo a questa proposta e consento di buon grado che sieno dati i due mesi di congedo all'onorevole Capponi. Ma nel tempo stesso farò una preghiera alla Camera, ed è che siccome quando un collega dà le sue dimissioni fa un atto serio, un atto ben ponderato, così io credo che in seguito si debba prendere atto senz'altro delle dimissioni che crederà di presentare qualcuno dei nostri colleghi.

Presidente. Spetta alla Camera, onorevole Cavalletto, il prendere quella deliberazione che crede.

Dunque l'onorevole Damiani, a cui si sono associati gli onorevoli Capo e Cavalletto, ha proposto che, invece di prendere atto delle dimissioni presentate dall'onorevole Capponi, gli sia accordato un congedo di due mesi. Se non sorgono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Sola a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Sola. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'approvazione di due convenzioni con la ditta Pirelli e Compagnia, l'una per immersione e manutenzione di nuovi cavi telegrafici sottomarini; l'altra per lo

acquisto di un pinacolo speciale atto a tale operazione.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cuccia. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questo disegno di legge. Sono isolano, e le isole hanno vivo bisogno di tenersi strette al continente: quindi l'impianto di cavi telegrafici sottomarini non solamente è necessario, ma è urgente.

(È dichiarato d'urgenza).

Seguito della discussione intorno al disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge, per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

Rammento alla Camera che nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli: ma anzitutto debbo avvertire la Camera che la Commissione ha fatto una nuova compilazione degli articoli del disegno di legge, che trovasi stampata in una appendice, la quale è stata già distribuita agli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Mordini. (*Presidente della Commissione*). La Commissione presentando il risultato dei suoi studi intorno a questo disegno di legge sugli scioperi, aveva creduto di offrire alla Camera delle proposte non indegne del tutto della sua benevola accoglienza.

Non aveva pertanto ritenuto di aver fatto opera inappuntabile; ed in conformità di questa sua opinione l'onorevole relatore, dopo averla manifestata nella relazione, ebbe cura di dichiarare in termini positivi ieri alla Camera, che la Commissione avrebbe esaminato con diligenza scrupolosa, tutte le proposte che potessero esser fatte, per migliorare il testo del disegno di legge.

In seguito a questa dichiarazione fatta dal relatore della Commissione, le proposte che vennero fatte ieri da vari deputati sono state dalla Commissione diligentemente esaminate, coll'intervento dell'onorevole ministro di grazia e giustizia rappresentante del Governo. E fra Commissione e Governo, è stato concordato il nuovo testo del disegno di legge, che ora è sottoposto all'esame della Camera.

Presidente. Darò lettura dell'articolo 1 secondo la nuova compilazione come è proposta dalla Commissione.

Di San Giuliano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, relatore. Tra le modificazioni che la Commissione ha introdotto nel disegno di legge, una ve n'ha rispondente alla proposta dell'onorevole Cuccia e che si limita ad una diversa numerazione degli articoli. Così quello che era articolo 4 della Commissione, ora diventa articolo 1, e non ha alcuna relazione col precedente articolo 1, che ora diventa articolo 2.

Presidente. Questo appunto stava per dire io.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Ringrazio la Commissione di avere accolto l'idea da me enunciata ieri, cioè di comprendere nel 1° articolo della legge l'abrogazione di quegli articoli dei Codici penali in vigore, i quali elevano a reato un fatto, che in virtù della presente legge, va cancellato dal novero dei reati.

Solamente mi permetto di pregare la Commissione affinché voglia consentire che l'articolo 1 sia compilato in questi termini:

“ Sono abrogati gli articoli 385, 386, 387, 388 del Codice penale del regno d'Italia e 203 del Codice penale toscano „

Non vorrei che si aggiungessero le altre parole “ nonchè tutte le disposizioni dei Codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge „.

E ne dirò le ragioni. Come la Commissione sa le leggi si possono abrogare espressamente e tacitamente. L'abrogazione tacita risulta dalla incompatibilità di una nuova legge con la legge preesistente, senza che il legislatore dichiari espressamente l'abrogazione di quest'ultima.

Ora siamo noi nel caso di fare un'abrogazione espressa di articoli di legge indeterminati, oltre di quelli che sono enumerati nella formula che io ho proposto e che del resto risponde a quella della Commissione nella prima parte del suo articolo primo? Io ritengo di no.

Difatti che significa il dire che rimangono abrogate le disposizioni dei Codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge? La presente legge, negli articoli che vengono dopo il primo, contiene disposizioni ed ipotesi di reato, che non hanno riscontro nei Codici attuali. Se noi avessimo disposizioni, le quali vengono a modificare i Codici attuali, negli articoli successivi, io capirei quell'inciso, quantunque non ce ne sarebbe bisogno assoluto, poichè basterebbe la legge nuova a distruggere l'antica quando questa fosse diversa

ed incompatibile. Ma una volta che queste sono disposizioni nuove, che significa aggiungere che sono abrogate tutte le altre parti dei Codici che possono esser regolate dalla presente legge? Vi obbligherete a ricercare in ogni caso nei Codici attuali quelle parti, quelle disposizioni che la presente legge non può avere affatto intenzione di abrogare, inquantochè rientrano nel sistema di repressione dei reati comuni. Ora noi, con la presente legge, non vogliamo affatto toccare il diritto comune. Vogliamo soltanto cancellare dal diritto comune un errore, quello cioè di elevare a reato il pacifico concerto degli operai e degli industriali, sia esso ragionevole o irragionevole non importa, giacchè il magistrato non deve entrare in questa ricerca. Ecco quello che vogliamo abrogare: tutto il resto del diritto comune si vuol mantenere. Ora quando aggiungete all'articolo 1° questa coda voi gettate il seme di una serie di questioni e di difficoltà. E sapete benissimo come nel Foro il creare delle questioni sia cosa molto facile.

Quindi per maggior precisione del concetto, proporrei che fosse tolta via dall'articolo 1° l'ultima parte, lasciando al magistrato di applicare le disposizioni contenute nel titolo preliminare al Codice civile sulla abrogazione delle leggi. Sarà il magistrato quale è la parte che è venuta meno, oltre le disposizioni contenute nell'articolo 385 e seguenti del Codice penale in vigore nella maggior parte del regno e 203 del Codice toscano; ma non daremo noi legislativamente occasione ad una serie di questioni più o meno sottili e più o meno sofistiche.

Presidente. Per procedere con ordine chiedo al Governo se accetti la nuova dizione dell'articolo primo, proposto dalla Commissione, e di cui do lettura:

“ Art. 1. Sono soppressi gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia, nonchè tutte le disposizioni dei Codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge „.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo con la Commissione nella compilazione nuova degli articoli del disegno di legge.

Presidente. Avverto che sono molti gli oratori iscritti a parlare sull'articolo primo; ma io devo interpellarli se intendano di parlare sul nuovo articolo primo, o su quello secondo l'antica dizione.

L'onorevole Perelli aveva proposto un controprogetto, il quale è tutto compreso nell'articolo primo. Ora questo articolo primo dell'onorevole Perelli mi pare che si contrapponga all'articolo secondo del disegno di legge: è vero?

Perelli. Sì.

Presidente. Dunque le riserverò la facoltà di parlare all'articolo secondo.

Onorevole Rinaldi Antonio. Ella è iscritto sull'articolo primo.

Rinaldi Antonio. Mi riservo di parlare sull'articolo secondo.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Fili-Astolfone. Ella è iscritto sull'articolo primo.

Fili-Astolfone. Parlerò sul secondo.

Presidente. Onorevole Panattoni, Ella ha rinunciato a parlare, mi pare.

Panattoni. Ho dichiarato di rinunciare a parlare, avendo svolte ieri le mie idee.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare su questo articolo primo.

Indelli. Io debbo distinguere il sistema che nella legge deve essere seguito pel collocamento degli articoli, ed in ciò sono d'accordo con l'onorevole Cuccia e con la nuova proposta del Governo e della Commissione, dal metodo della discussione.

Io credo che dovremmo prima discutere quello che è divenuto oggi articolo secondo, perchè solo in questo modo noi potremmo vedere con esattezza che cosa è che resta abrogato.

L'onorevole Cuccia ha detto una cosa ragionevole; ma pel modo in cui sono disposti questi articoli, potrebbe incontrare qualche difficoltà. Dice l'onorevole Cuccia: se voi in questi articoli vi riferite alle disposizioni generali che potrebbero essere in contraddizione di questa legge, correte il rischio di creare una confusione, perchè questa è una legge che tien conto di un reato speciale, ma in tutto il resto si riferisce alla regola, alla norma generale del Codice penale. Ora, pur riconoscendo la ragionevolezza di questa osservazione, conviene evitare la seguente difficoltà.

Ieri si parlò delle pene da infliggersi agli istigatori. Ora l'istigazione, secondo le regole generali del Codice penale, fa parte della complicità. Se voi non fate un articolo speciale, è naturale che le norme generali del Codice penale sulla complicità, non vengono ad essere abrogate da questa legge. Invece con la nuova dizione proposta dalla Commissione, queste disposizioni sono riunite insieme; poichè vi si parla anche di coloro i quali traggano altri in errore, sorprendendo e ingannando la loro buona fede per costringere o per istigare al reato.

Se noi approviamo la prima parte dell'articolo 2, quale è proposta dalla Commissione e dal Governo, è naturale che non ci possiamo restringere esclusivamente ad abolire gli articoli indi-

cati nell'articolo 1°, ma dobbiamo accettare anche la proposta del Governo e della Commissione, che sieno cioè abrogate tutte le altre disposizioni che si trovano in contraddizione con la presente legge, perchè formolando l'articolo in questo modo, rimane abrogato per questa parte, l'articolo del Codice penale che riguarda la complicità per istigazione. In questo caso quello che dice l'onorevole Cuccia non suffragherebbe. E io credo che potrebbe accettarsi così come è compilato l'articolo 1° della Commissione.

Perciò propongo che prima di approvare l'articolo 1° che dovrebbe rimanere al posto che ha, convenga discutere tutte le disposizioni dell'articolo 2. In questo modo noi potremo formarci un criterio esatto delle disposizioni nuove che possono trovarsi in contraddizione con le regole generali del Codice penale.

Romeo. Domando di parlare.

Indelli. E così si seguirà un metodo assai più corretto, perchè si potrà determinare quali disposizioni rimangono in vigore, e vedremo quali sono le nuove che...

Presidente. Ho capito, onorevole Indelli: Ella vorrebbe che si tenesse in sospenso l'articolo 1° e che si discutesse intanto l'articolo 2.

Indelli. Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Sono state presentate, sull'articolo 1°, due proposte. L'onorevole Cuccia...

Presidente. Quella è una modificazione.

Di San Giuliano, relatore. Ma ha tale connessione la proposta dell'onorevole Cuccia, con quella dell'onorevole Indelli, che non è possibile non dirne qualche parola, prima di rispondere all'onorevole Indelli.

L'onorevole Cuccia ha proposto di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 1°, rimettendosi alle disposizioni del Codice civile, relativamente alle modificazioni e alla abrogazione delle leggi.

Per questa parte, la Commissione si rimette interamente all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Fo soltanto notare all'onorevole Cuccia, che, per la esattezza tecnica, qualora, come egli propone, si dovesse indicare la abrogazione dell'articolo 203 del Codice penale toscano, bisognerebbe forse indicare anche quella degli articoli 201 e 202 del medesimo Codice, che formano col 203 un complesso di disposizioni inscindibili.

Ora, è chiaro che l'articolo 1° (e ciò vale di risposta all'onorevole Indelli) contiene due concetti, interamente distinti e separati. Il primo è

il concetto fondamentale della legge, che non capisco come si possa sospendere. L'articolo 1° sopprime il reato di coalizione e di sciopero, e questo è il concetto fondamentale del presente disegno di legge e la ragione precipua per cui è stato presentato.

Non possiamo entrare nell'esame delle disposizioni particolareggiate, se prima non togliamo di mezzo interamente il reato di coalizione e di sciopero.

In quanto alla seconda parte dell'articolo 1°, se l'onorevole guardasigilli non ha difficoltà da opporre alla sospensione, non ci si oppone neppure la Commissione. Ma, siccome questa tiene moltissimo al principio fondamentale della legge, cioè alla soppressione del reato di coalizione e di sciopero, non può subordinare questo principio alle singole disposizioni che si potrebbero deliberare in seguito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

Romeo. Ho chiesto di parlare per uno schiarimento sulle considerazioni svolte dall'onorevole Indelli; e dichiaro francamente che, dopo quello che ha detto l'onorevole relatore, io insisto sempre nel mio concetto.

Non è che noi altri, come fondamento di questa legge, mettiamo l'abolizione delle disposizioni che puniscono il reato della coalizione per gli scioperi; giacchè, se da un canto vogliamo ammettere questo principio, d'altra parte, certamente nessuno di noi vorrebbe teoricamente proclamare questo principio, senza farlo poi seguire dalle disposizioni che sono comprese nell'articolo seguente del disegno di legge.

La Commissione dapprima aveva posto in coda del disegno di legge quest'articolo che ora è diventato il primo, e pare che allora fosse dell'idea nostra.

Ora, pur consentendo che si metta come articolo 1° quello che abolisce gli articoli del Codice penale, credo che non si possano abolire questi articoli, che non si possa venire a questa risoluzione, se prima non si vede quello che si vuole abolire, affinchè si tenga conto di quello che risulterà dalla posteriore discussione.

Ma siccome, del resto, si tratta di una questione per niente grave, d'una questione di metodo, così io pregherei la Commissione di consentire che sia sospesa la votazione sopra quest'articolo sino a che siano stati votati gli altri, e questo per evitare qualunque inconveniente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Ha ben detto l'onorevole relatore che l'affermazione del principio fondamentale del presente disegno di legge stava meglio collocata a capo di esso; e io ho quindi consentito volentieri nella proposta dell'onorevole Cuccia che quest'articolo fosse il primo della legge.

Intorno al sopprimere la seconda parte dell'articolo stesso, a me pare che si tratti quasi di una questione che non ha ragione d'essere.

Prima di tutto per affermare il principio che non sia reato lo sciopero, noi abbiamo detto, sono aboliti gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale.

Ora, per effetto di questa affermazione di principio, io credo di dovere logicamente accettare l'aggiunta dell'onorevole Cuccia.

Di Codici penali in Italia ne sono in vigore due; il Codice penale italiano nel quale sono i quattro articoli innanzi detti, che riguardano appunto questa materia degli scioperi, e quei quattro articoli sono aboliti; ed il Codice penale toscano.

Ora la ragione logica vuole che si soggiunga: è abolito l'articolo 203 che riguarda precisamente la stessa materia nelle provincie in cui ha vigore il Codice penale toscano.

Quando noi avremo fatta questa aggiunta, resterebbe l'altra: le disposizioni del Codice penale vigente nella parte regolata dalla presente legge.

L'onorevole Indelli proponeva, a proposito della soppressione di questa seconda parte, di sospendere l'articolo 1° ed aspettare per vedere se mai vi saranno altre disposizioni abrogate, per farne poi cenno nell'articolo 1°.

Che si sospenda o pur no quell'articolo, io sono indifferente. Ma a me pare di poter affermare fin da ora che oltre i quattro articoli del Codice penale italiano e l'unico articolo del Codice penale toscano, già indicati, questa legge non modifica nessun altro articolo nè di Codice, nè di alcun'altra legge vigente in Italia.

Mi pare solo che l'onorevole amico Indelli ha detto: io sospetto che forse può esservi qualche altra modificazione apportata ad altre disposizioni contenute nel Codice penale. Infatti, egli diceva, voi introducete la complicità per istigazione nell'articolo primo, e ciò potrebbe portare una modificazione nelle disposizioni del Codice penale.

È vero che noi col verbo *indagare*, che abbiamo aggiunto all'articolo primo, accenniamo senza dubbio alla complicità della istigazione; ma questo non importa abolire o modificare, importa ripetere, in occasione che si disciplina una

materia speciale penale, le regole generali che sono nel Codice penale; di modo che, essendo pur vero quello che l'onorevole Indelli diceva, che noi, cioè, introduciamo una complicità per istigazione, non mi pare esatto che, ciò facendo, noi modifichiamo le regole fondamentali che concernono la complicità, e il tentativo, e lo stato di monte, e tutte le altre ragioni di diminuzione o aumento di pena che sono consacrate nel Codice penale.

Detto questo, io ripeto che è indifferente che la Camera consenta nel desiderio dell'onorevole Indelli, che si discuta l'articolo primo dopo del secondo.

Presidente. Pare a me omai esaurita la discussione dell'articolo primo, e quindi l'onorevole Indelli potrebbe desistere dalla sua proposta.

Indelli. Io intendeva fare qualche altra osservazione; ma forse non è necessario, perchè pare che l'onorevole guardasigilli abbia dichiarato che le regole della complicità rimangono in vigore. E questa appunto è una delle questioni che potrebbero agitarsi.

Dunque, per me che desidero che gli istigatori siano puniti sotto qualunque forma, accetto le dichiarazioni di merito dell'onorevole guardasigilli. Non so se la Commissione converrà nell'accettarle anch'essa; ma, ripeto, per me che ritengo che gli istigatori debbano esser puniti, accetto queste dichiarazioni.

Presidente. Parmi che si possa senz'altro venire alla votazione dell'articolo 1°.

Panattoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Panattoni. Ho chiesto facoltà di parlare per proporre una semplice modificazione di forma. Io leggo nell'articolo proposto dalla Commissione: "sono soppressi gli articoli, ecc.,"; io proporrei invece che si dicesse: "sono abrogati," ecc.

Presidente. È appunto la proposta fatta dall'onorevole Cuccia. L'onorevole Cuccia propone questa nuova dizione dell'articolo 1°:

"Sono abrogati gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia e 203 del Codice penale toscano."

Viene poi un'altra compilazione di questo articolo, proposta dall'onorevole Demaria, e che sarebbe la seguente:

"Agli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale d'Italia e 203 del Codice toscano sono sostituiti i seguenti"

Onorevole Demaria ha facoltà di parlare.

Demaria. Non dirò che poche parole. Anzitutto osservo che la formula da me proposta è quella che generalmente è stata adottata in ogni modificazione di Codice esistente, tanto penale quanto civile. In secondo luogo non si tratta di una vera abrogazione di disposizioni legislative, ma di una modificazione delle disposizioni vigenti in questa materia. (*No! no! — Interruzioni.*)

Io comprenderei l'abrogazione quando non si sostituisse nessuna penalità per nessuno dei casi contemplati nelle vigenti leggi.

Cuccia. Non si sostituisce niente per lo sciopero.

Demaria. Per lo sciopero accompagnato da reati si sostituiscono gli articoli della legge; è una diversa costituzione degli elementi di reato, ma non è che non vi sia più una penalità per quei fatti speciali. Se si trattasse di una vera abrogazione, si potrebbe andare al disegno di legge presentato dall'onorevole Perelli, oppure a quell'altra proposta che ieri fu patrocinata da alcuni dei nostri colleghi, cioè all'abrogazione pura e semplice delle disposizioni sugli scioperi, perchè allora si dovrebbe rientrare nella materia del diritto comune. Ma dal momento che noi abbiamo una modificazione e non un'abrogazione della legge è più esatta, a mio avviso, la formula che ho proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Ho una breve osservazione da sottoporre alla Commissione ed all'onorevole ministro, ed è questa: nell'articolo 1° si dice: "Sono soppressi gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia." Ma, fino ad ora disgraziatamente non abbiamo un Codice penale per tutto il regno.

Abbiamo il Codice penale del 20 novembre 1859, che è stato a poco a poco esteso a tutte le parti d'Italia, fuorchè alla Toscana. E difatti nell'articolo 5 si usa un'altra espressione, un'altra dicitura, e si dice: "finchè rimarranno in vigore nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il Codice penale toscano del 1853." Dunque la dicitura di questi due articoli non sarebbe uniforme.

Ond'io proporrei che in quest'articolo invece di dire "del Codice penale del regno d'Italia," si dicesse "del Codice penale 20 novembre 1859."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io prego l'onorevole proponente di non insistere in questa modificazione. Il Codice penale per il regno d'Italia è il Codice penale del 1859, esteso successivamente alle varie parti del regno, meno la Toscana. E questo si dice nel linguaggio,

non dev'è comune, ma, nel linguaggio il più rigorosamente legale. Che noi legghi, quando diciamo *il Codice penale del regno d'Italia*, intendiamo il Codice del 1859, esteso a tutta Italia, meno la Toscana.

Dunque, quando nella legge si dice che "sono abrogati gli articoli del Codice penale del regno", non potrebbe nascere il dubbio accennato dall'onorevole Borgatta.

Io ritengo che la dizione dell'articolo sia perfettamente esatta, perchè risponde alla storia della nostra legislazione contemporanea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Capo. Ma quest'articolo o l'articolo 5 va corretto.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Assicuro tanto l'onorevole Borgatta come l'onorevole Capo che l'articolo 5 sarà corretto e propongo perciò fin d'ora che invece di "Codice penale sardo del 1859", si dica "Codice penale vigente", che è l'attuale Codice del regno. Quindi questo incidento può essere chiuso.

Io debbo però rispondere una sola parola all'onorevole Demaria. Egli propone un'altra dizione abbastanza diversa da quella del primo articolo, e la sua ragione è che la parola "abrogazione", non è nel caso una parola adatta; imperocchè, egli dice, noi qui non facciamo che modificare la materia degli scioperi, ma non l'abrogiamo.

Ora debbo osservare all'onorevole Demaria, che forse egli non è perfettamente nel vero: se vi è caso in cui gli articoli del Codice siano abrogati è proprio il caso presente. Imperocchè noi abrogiamo 5 articoli che elevavano a reato sotto certe condizioni, lo sciopero, mentre con la legge vigente noi proclamiamo che lo sciopero non è reato; non facciamo che proclamare due libertà, la libertà dello sciopero, purchè fatto senza violenze e senza frodi, e garantiamo la libertà per coloro che non vogliono scioperare.

Di guisa che la legge vigente garantisce lo sciopero quando è libero e senza violenze di sorta; e garantisce anche l'operaio contro le violenze e le frodi di coloro che vorrebbero costringerlo allo sciopero.

Noi quindi abrogiamo proprio cinque articoli del Codice vigente: non rinnoviamo o modifichiamo la materia, ma assolutamente la distacciamo dal Codice penale. Io quindi pregherei l'onorevole Demaria di non insistere nella sua proposta, giacchè non si tratta che di una questione di pura forma; e dichiaro sin da ora che accetto completamente il primo articolo come è stato proposto

dell'onorevole Cuccia e prego anche la Commissione di accettarlo.

Presidente. Onorevole Demaria, Ella non insiste nella sua proposta?

Demaria. Ho già dichiarato di non insistere; però mi permetto di aggiungere una sola parola.

Io ritengo realmente che non possa esservi abrogazione, e domando qual titolo si debba dare alla presente legge, la quale non è legge che esca dalle disposizioni del diritto comune. Se fosse una semplice abrogazione degli articoli del Codice non si dovrebbero ad essi sostituire altre disposizioni di legge, ed infatti il titolo stesso della legge lo prova perchè esso è intitolato: Disposizioni relative agli scioperi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io ho chiesto di parlare perchè francamente mi è parso che l'onorevole Indelli proponendo che si cominciasse a discutere il secondo articolo piuttosto che il primo avesse messo la questione nei suoi veri termini.

Onorevoli colleghi, ogni volta che si è trattato di fare una legge mi pare che si sia incominciato dal fare le disposizioni positive della legge, e dopo poi si è venuto ad abrogare od a modificare le disposizioni positive di leggi esistenti.

Oggi noi invece cominciamo a rovescio; incominciamo dall'abolire degli articoli dei quali non è qualcuno che, se passasse il secondo articolo della legge, francamente dico che vorrei abolito.

E mi spiego subito.

Il disegno di legge così come era ieri innanzi alla Camera non puniva gli istigatori, e l'onorevole Di San Giuliano delle 64 pagine della sua relazione ne ha scritte almeno 20 per dimostrare che una volta abolito il reato...

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Capo. ... di sciopero e di coalizione l'istigazione non ci dovesse essere.

Ora invece colla nuova dizione del disegno di legge presentato alla Camera questa mattina non troviamo l'istigazione compresa, onde la complicità per istigazione è mantenuta in questo secondo progetto sebbene fosse esclusa nel progetto di ieri. E badate, o signori, che mentre l'articolo 387 del Codice penale puniva con soli sei mesi di carcere l'istigatore, con la nuova dizione l'istigatore è punito con 30 mesi, di modo che, se passasse il 2° articolo, come è redatto presentemente, io mi vorrei riservare la facoltà di domandare alla Camera che rimanesse l'articolo 387 del Codice penale, che regola la penalità dell'istigatore.

Ora, se queste mie osservazioni ed altre che

possono venire opposto durante la discussione del disegno di legge, sono vere, come mi pare che sieno verissime, io pregherei la Camera e l'onorevole guardasigilli di consentire che fossero discussi prima gli articoli 2 e 3, per passare poi a vedere quali sarebbero le disposizioni del Codice penale o dei Codici penali, che potrebbero essere abrogate.

Ed è così che io, ripigliando la proposta dell'onorevole Indelli, insisto perchè, per ora, sia sospesa la discussione dell'articolo 1.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Io ripeto che la Commissione non annette una grande importanza a che si discuta prima l'articolo 1 od un altro; tuttavia vedrebbe con piacere che si discutesse prima l'articolo 1, perchè questo consacra il principio fondamentale della legge, creando una lacuna nella legislazione, che i successivi articoli vengono poi a colmare.

Mi corre obbligo inoltre, anche in parte per fatto personale, di rispondere ad una osservazione, colla quale l'onorevole Capo ha apparentemente anticipato la discussione dell'articolo 2 del disegno di legge. E dico apparentemente, perchè i legami tra il primo ed il secondo articolo sono tali che è ben naturale che la discussione del 1° invada alquanto il campo di quella del 2°.

Io però non modifico e non ritiro una sola delle parole, che ho scritte nella relazione intorno all'istigazione; e sono convinto, come al pari di me sono convinti il Governo e la maggioranza della Commissione, che, dal momento che la coalizione e lo sciopero cessano di esser reati, l'istigazione alla coalizione ed allo sciopero non debba neppure essere considerata come un reato.

Se l'onorevole Capo avesse fatto alla Commissione ed al Governo l'onore di leggere con un po' più di attenzione il nuovo testo concordato, si sarebbe convinto che esso non punisce l'istigazione per se stessa; ma la punisce soltanto allorchè l'istigatore si serva di violenze e di minacce, o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede.

L'istigazione allo sciopero per se stessa non può mai esser considerata come un reato; e noi trattiamo ugualmente l'istigazione a far parte dello sciopero, come l'istigazione a non farne parte, perchè per noi coalizione e sciopero sono atti perfettamente legittimi.

Ad ogni modo gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia, che ora con

l'articolo 1° dichiariamo di sopprimere, si riferiscono a tutt'altro che alla istigazione. Questi articoli si riferiscono unicamente alla coalizione ed allo sciopero; e quindi qualunque sieno le decisioni, che la Camera sarà per prendere sugli articoli successivi, queste non possono pregiudicare l'articolo 1, come l'approvazione dell'articolo 1 alla sua volta non le pregiudica.

Presidente. Basta intendersi e dichiarare che la deliberazione intorno all'articolo 1 non pregiudicherà punto l'articolo 2; e che ove avvenisse che con la votazione dell'articolo 2 occorresse introdurre qualche modificazione di forma all'articolo 1, la Camera ha sempre il diritto di ritornarvi sopra.

Onorevole Indelli, Ella insiste nella sua proposta?

Indelli. Dopo la dichiarazione dell'onorevole presidente, non insisto.

Presidente. Ed Ella, onorevole Capo, insiste?

Capo. Neppur io.

Presidente. Rileggo allora l'articolo 1 come è stato proposto dall'onorevole Cuccia ed accettato dalla Commissione e dal Governo:

“ Art. 1. Sono abrogati gli articoli 385, 386, 387, 388 del Codice penale del regno d'Italia, e 203 del Codice penale toscano ”.

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Ora do lettura dell'articolo 2, che era l'antico articolo 1:

“ Art. 2. È punito colla detenzione da sei giorni a trenta mesi, quando il fatto non costituisce reato più grave, chiunque usi violenze o minacce contro le persone o le proprietà, o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore sorprendendo ed ingannando la sua buona fede per costringere o per istigare:

“ 1° Un intraprenditore, padrone o operaio ad entrare in un'associazione o coalizione transitoria o permanente, a persistervi, a separarsene ovvero ad astenersi dal parteciparvi;

“ 2° Un intraprenditore, padrone o operaio a pagare o rifiutare tasse, multe od ammende, imposte da un'associazione o coalizione permanente o transitoria;

“ 3° Un intraprenditore o padrone a prendere, ritenere o licenziare uno o più operai, a dare o rifiutare loro il lavoro o a non offrirlo che sotto determinate condizioni, o a chiudere o tenere aperta la fabbrica;

“ 4° Uno o più operai ad assumere, continuare o lasciare il lavoro, o a non accettarlo che sotto determinate condizioni, a lavorare o non lavorare in certi giorni ed oltre o meno d'un certo tempo o d'una certa misura;

“ 5° Un intraprenditore o padrone a mantenere o cambiare il modo di esercizio della sua industria, il numero o la qualità delle persone occupate nella medesima;

“ 6° Uno o più operai ad accettare o rifiutare l'altrui cooperazione „.

Su questo articolo 2° hanno diritto di parlare tutti coloro che erano iscritti sull'articolo primo.

L'onorevole Rinaldi Antonio è il primo iscritto: gli do quindi facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Premetto che riconosco il diritto di sciopero, come la manifestazione pacifica e spontanea della coscienza di classe, la quale manifestazione, se è turbata o altrimenti impedita, degenera in tumulto sociale.

Sono quindi perfettamente nell'ordine d'idee della Commissione e del Governo. Se non che non posso accettare, nella dizione dell'articolo, le parole con le quali si dice che è punito *con la detenzione* l'autore o l'istigatore dello sciopero.

Abbiamo noi, o signori, nel sistema del Codice penale vigente, codesta pena della detenzione? No. Dunque non si deve scriverla in questa legge.

La Commissione, nella sua elaborata relazione, notò questa incoerenza, ed osservò che la legge dev'essere coordinata col Codice vigente, non con i Codici di là da venire; ma si astenne dal fare qualunque proposta, sembrandole che provvegga a sufficienza la disposizione transitoria, con la quale si stabilisce che, fino alla pubblicazione del nuovo Codice penale, la pena della detenzione sarà sostituita da quella del carcere. A me invece pare logica e vera l'idea perfettamente contraria.

Non dobbiamo preoccupare e prevenire l'opera del futuro legislatore. Facciamo l'ipotesi che nel discutersi il progetto del nuovo Codice penale il Parlamento deliberi di non ammettersi la pena della detenzione, e di rimanersi con la vecchia pena del carcere. Avremo noi fatta una legge, la quale non potrà mai esser messa in esecuzione?

Delle due l'una: o la detenzione è identica al carcere, espilandosi nelle stesse case di pena, e coi medesimi rigori, ed è inutile far questioni di parole, nè ha fondamento la disposizione transitoria, come quella che suppone una differenza fra le due pene; o queste sono differenti, come debbono essere, ed allora, io ripeterò ancora una volta, non ci è dato di anticipare l'opera del futuro legislatore.

Me lo perdonino la Commissione e gli onorevoli ministri; qui non vi entra per nulla il concetto del diritto transitorio. Il diritto transitorio, voi lo sapete assai meglio di me, regola il passaggio degli uomini e delle cose da un ordine giuridico ad un altro, così nel campo civile come nel campo penale.

Nel campo civile, se un diritto è costituito perfettamente, la nuova legge non ha nulla che vedervi; se però è in via di formazione, se ne impossessa la nuova legge e lo regola. Nel campo penale provvede a sufficienza l'articolo terzo del Codice, così concepito: “ Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato, e quella stabilita dalla legge posteriore, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite „.

Così dispone pure il progetto del Codice penale del regno d'Italia, e, se vuoi, in una maniera più compiuta, perchè stabilisce l'applicazione della pena più mite, non solo per la durata, ma anche per la specie.

In tutte le questioni di diritto transitorio il legislatore ha un occhio al passato e un altro all'avvenire; ma con questa legge noi guardiamo soltanto all'avvenire, e se facciamo una distinzione, la è soltanto fra un avvenire prossimo e un avvenire remoto. Ben vedete per ciò che viene meno il fondamento razionale della disposizione transitoria.

E viene meno anche per un'altra ragione. Le disposizioni di diritto transitorio in materia penale riguardano soltanto la responsabilità giuridica del colpevole. Se un cittadino ha commesso un reato, quando vigeva la legge che irrogava una pena più grave, e poi viene ad essere giudicato sotto l'impero della nuova legge che stabilisce una pena più mite, dev'essere giudicato e punito a norma di quest'ultima. Anzi il progetto del nuovo Codice penale del regno aggiunge che si debba applicare la pena più lieve, anche quando la condanna sia stata già profferita con sentenza divenuta irrevocabile. Sempre è vero che il colpevole non dev'essere punito con rigori, un tempo creduti giusti, ma poi ripudiati dalla coscienza pubblica.

Ora, con questa legge non si tratta di regolare la responsabilità penale dei delinquenti in relazione a due leggi successivamente pubblicate; si vuole invece regolare una legge di fronte ad un'altra, cioè quella che stiamo discutendo con l'altra che si avrà quando che sia.

Mi si consenta la ipotesi che l'articolo 2 del disegno di legge si fosse concepito in questa ma-

niera: « le minacce e le violenze, a scopo di sciopero, saranno punite col carcere, salvo a punirsi con la detenzione quando si sarà pubblicato il nuovo Codice penale ». Voi, al certo, vi sareste altamente meravigliati di questa locuzione. Ebbene, con un diverso giro di parole, su per giù, si dice lo stesso, quando si stabilisce la pena della detenzione, spiegandosi che fino alla pubblicazione del nuovo Codice penale dovrà essere sostituita da quella del carcere. Permettete che io apra intero il mio pensiero; questa non è più una disposizione di *diritto transitorio*, è una disposizione di *diritto precario* (Bene!).

Prego quindi l'onorevole Commissione e gli onorevoli ministri a voler accettare il mio emendamento, consentendo che si sostituisca il carcere alla detenzione, e che si sopprima l'ultimo articolo del progetto.

Qui però non si arrestano le mie proposte. Dalla discussione generale si raccoglie che le maggiori obiezioni che si fanno all'articolo, riguardano quest'inciso: *colui che tragga con raggiri fraudolenti* (o, come scriveva la Commissione nel primo progetto, « scientemente ») *altri in errore, sorprendendo o ingannando la sua buona fede, per costringere o per istigare, ecc.*

Queste parole parvero a molti elastiche, e tali che vi possa spaziare per entro liberamente l'arbitrio dei magistrati. Alcuni dissero, e sembra che abbiano trovato grazia presso la Commissione ed il ministro, che si dovesse sostituire alla parola *scientemente*, la frase *raggiri fraudolenti*. Altri desideravano che si adoperasse una diversa formola, quella cioè dei *colpevoli artifizi*.

Ma se noi guardiamo, o signori, alla differenza fra il *dolo buono* e il *dolo malo*; se ricordiamo ciò che scrisse il Geib sui limiti che dividono la frode civile dalla frode penale; se guardiamo che lo sciopero con questa legge viene dichiarato lecito; se avvisiamo che la frode è punibile, solo quando si propone un fine ingiusto, e ingiusto non è lo sciopero, secondo il concetto fondamentale delle proposte che si sono presentate alle nostre discussioni; se riflettiamo infine alle grandi difficoltà che si sono incontrate nel trovare la formola ultima del concetto doloso, dobbiamo convenire necessariamente che sia molto meglio sopprimere addirittura questo inciso.

Se la Camera mi onora della sua attenzione per brevissimi istanti, io confido di poter dimostrare, a tutto rigore di evidenza, la mia tesi.

Lascio stare il ricordo della discussione che ebbe luogo in Francia, poichè la espose egregiamente l'onorevole Di San Giuliano, nella tornata

di ieri; a me basta limitarmi a rammentare la storia interna della compilazione di questo articolo.

La Commissione istituita col decreto del 12 gennaio 1866 adottò la formola dei *raggiri fraudolenti*; ma il senatore Conforti, che faceva parte di quella Commissione, combattè strenuamente la proposta, facendo notare come quelle parole erano troppo elastiche e di arbitraria interpretazione. Fu seguito dalla Commissione, e alle parole *raggiri fraudolenti* si sostituirono le altre *colpevoli artifizi*. Così redatto l'articolo, fu portato alla discussione del Senato, ove l'illustre senatore Pescatore, tanto dotto e sottile investigatore dei supremi principii del diritto, rilevò che, tanto se si adottasse la formola dei *raggiri fraudolenti*, quanto l'altra dei *colpevoli artifizi*, non si potrebbe mai (ripeto le sue parole) « scandagliare, con insolita inquisizione, i molti e vari ragionamenti adoperati per indurre i compagni. »

La Camera mi permetterà di leggere poche altre parole, forse le più salienti, che pronunziò l'illustre Pescatore: « Come? Gli operai non hanno diritto di convocarsi in assemblea? Nelle loro assemblee essi decidono di non presentarsi, la mattina, al lavoro; lo sciopero è consumato volontariamente, ed essi esercitano un loro diritto. Essi, nelle loro assemblee, lo deliberano senza violenza, senza minacce; sciopero quanto volete, ma è sciopero legittimo, mezzo lecito per indurre i padroni ad un aumento di salario.

« Fin qui non vi è reato. Con qual diritto il Pubblico Ministero vuole ingerirsi nelle deliberazioni prese volontariamente, dietro i ragionamenti, le perorazioni e, se volete, anche le declamazioni dei singoli individui?

« Il concerto, la deliberazione in comune, i mezzi, gli argomeati, qualunque essi siano, di persuasione pacifica, non possono costituire un reato, nè soggetto di inquisizione. »

Alla potenza di questi ragionamenti, cui si aggiunse compagna la valida parola del Vitelleschi, la Commissione del Senato mutò l'articolo, e sopprimendo le parole *colpevoli artifizi*, tornò alla prima formola già combattuta dal Conforti, dei *raggiri fraudolenti*.

Così fu approvato l'articolo del Senato, e così ci fu presentato dall'onorevole ministro guardasigilli, e dal suo collega di agricoltura.

La nostra Commissione si avvisò di sopprimere, in vista delle grandi difficoltà sollevate, le parole *raggiri fraudolenti*, e ne adoperò altre più semplici,

quelle cioè di essersi tratto scientemente in inganno un intraprenditore o un operaio.

Oggi abbandona codesta formola, e ritorna una altra volta a quella dei *raggiri fraudolenti!*

Ma che vuol dir mai questo continuo mutare di frasi, e questo perenne cangiamento di formole, se non la incertezza dei principii, sui quali riposa il problema che s'imprende a risolvere?

Non è lecito parlarsi di frode punibile, se il fine che si propone il colpevole non è ingiusto: or se lo sciopero è un fatto giusto e non riprovevole, è forza concludere che le arti, più o meno oneste, le declamazioni e le notizie mendaci dirette ad ottenere questo fine, che noi con la presente legge dichiariamo onesto ed incensurabile, non possono cadere sotto alcuna sanzione penale.

Io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro guardasigilli di voler riflettere, che tutti gli argomenti addottisi nello scopo di dimostrare l'applicabilità dell'articolo 626 del Codice penale, ove si parla della truffa o della frode, non reggono al martello della critica, rispetto al reato del quale ci stiamo ora occupando.

L'onorevole di San Giuliano, inteso a provare la colpevolezza di chi trae scientemente in inganno un operaio, cominciò a ricordare la celebre terzina di Dante:

D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista
Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale
O con forza o con frode altrui contrista.

Ma l'autorità del gran padre Alighieri non può affatto giovargli; la *frode contrista altrui*, sol quando n'è *fine l'ingiuria*, e se con questa legge noi dichiariamo lecito lo sciopero, ben è chiaro che chi lo agevola con arti fallaci non fa *ingiuria ad alcuno*, per la nota regola, *qui iure suo utitur, nemini injuriam fecisse videtur*.

Prosegue l'onorevole di San Giuliano, che l'articolo 626 del Codice penale determina i caratteri ed i modi della frode, e quei caratteri e quei modi medesimi possono servire di fondamento all'agevolazione artificiosa dello sciopero; ma se richiamiamo bene a mente quest'articolo noi vi troviamo la condanna delle proposte che siamo chiamati a discutere.

« Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità ecc... si sarà fatto consegnare o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, quietanze *che non gli spettano*, ed avrà con questi mezzi *carpito la totalità o parte dei beni*, sarà punito ecc. ».

Si richiede quindi, per la perpetrazione del reato,

che si ottengano con quei mezzi cose cui non si abbia dritto; qui sta l'ingiuria del fine che si vuol raggiungere, con mezzi, non certamente onesti: bisogna che si sia carpita la totalità o parte dei beni altrui.

E quando l'onorevole relatore veniva per assegnare la ragione di questa assimilazione dell'ipotesi dell'articolo 626, con le frasi ed il concetto fondamentale dell'articolo in discussione, scrisse così: « lecito fine è certo la coalizione, come l'ottenere danaro dall'altrui liberalità, ma, se il mezzo è la frode, siffatto mezzo deve essere in ogni caso punito ».

No, onorevole Di San Giuliano; ottenere l'altrui liberalità anche con dolo, la dirò la brutta parola, non dà luogo sempre all'azione penale.

Ricordiamo il disposto degli articoli 1108 e 1115 Codice civile, nei quali è scritto, che il consenso non è valido, se è stato carpito con dolo. Vi sarà un'azione civile di annullamento o rescissione del contratto, perchè il consenso fu ottenuto dolosamente, ma non si potrà mai procedere con azione penale.

Non confondiamo dunque l'azione civile, diretta ad ottenere l'annullamento di un contratto qualunque, con quelle arti delle quali parla l'articolo 626 del Codice penale, che, pur distinguendosi dal furto, *contractatio rei alienae, lucri faciendi causa*, molto gli si avvicinano, essendo rivolte ad ottenere o carpire una parte o la totalità degli altrui beni.

Venendo meno alla onorevole Commissione gli argomenti desunti dal diritto vigente, ha creduto di rivolgersi a quel diritto, che è di là da venire, ed ha ricordato l'articolo 375 del progetto del nuovo Codice penale.

Ma, se leggiamo cotesto articolo, noi lo vediamo informato a principii diversi, anzi opposti a quelli cui s'informa il progetto attuale:

« Art. 375. Chiunque con artifici o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri *un ingiusto profitto con altrui danno*, è punito, a querela di parte, con la prigionia, ecc. ».

È naturale che se il colpevole si propone un *ingiusto profitto*, l'artificio per raggiungere questo fine è punito.

Ma, tornerò sempre al rigore logico dei principii, se lo sciopero per sè stesso si risolve in un rifiuto del lavoro, il quale non è che una merce, se non si può agire per frode, contro il negoziante che si rifiuta di dare la sua merce, pur pretestando il rifiuto con qualunque fallacia di

parole, ei non si può ritenere che lo sciopero, cioè il rifiuto del lavoro, costituisca quel fine illecito, su cui possa fondarsi la sanzione penale.

Infine, e questo è grave, la Commissione si confonde, e combatte essa stessa la sua proposta. Stabilisce il principio giustissimo, che le minacce, le violenze e i raggiri fraudolenti possono punirsi quando costituiscono reati da sè soli. Viene quindi a dire, a proposito di quell'inciso che ha richiamato la mia attenzione, che allora soltanto si può ritenere il raggio fraudolento, come capace a far comminare la pena stabilita dall'articolo 2 del disegno di legge, quando interviene uno di quei mezzi che il Codice penale già punisce nell'articolo 626, se è diretto a carpire la cosa altrui. Facendosi poi a svolgere questa teorica, cerca di distinguere quali sono i fatti che non costituiscono raggiri fraudolenti e quali possono costituirli, e soggiunge: " Non sarà reato indurre gli operai allo sciopero con declamatoria o artificiosa esposizione di erronee teorie economiche; l'intimare pubblicamente a nome di una società o comitato, purchè senza violenze o minacce di reati, l'abbandono di un opificio, l'avvertire i dissenzienti che saranno schivati nei pubblici ritrovi, o che si rifiuterà loro la propria cooperazione al lavoro, ecc. „

Or, io non intendo, come in questi casi non sarebbe da applicarsi l'articolo 626, quando in quest'articolo appunto è preveduto il caso del farsi nascere la speranza, od il timore di un successo, o di qualunque altro avvenimento chimerico.

Sicchè, onorevoli della Commissione, se stiamo alla relazione, dobbiamo ritenere che l'avvertimento ai dissenzienti di essere schivati dai pubblici ritrovi, e di essere respinti dalla cooperazione al lavoro, non costituisce reato; se stiamo all'articolo 626, che avete invocato a base e fondamento di questo disegno di legge, è forza punirlo.

Da tutto questo, o signori, che cosa si deduce? Si deduce che si è voluto cercare la quadratura del circolo. Si ha la coscienza della differenza tra la frode civile e la frode penale, ma non se ne riconoscono esattamente i limiti. Si è stabilito che le minacce e le violenze possono costituire reati di per sè stessi. E va bene: ma, quando si è detto, e non potea dirsi altrimenti, che lo sciopero per sè solo non è reato, il mezzo che è diretto a questo scopo non può essere mai punito.

Ma che cosa si farà per proteggere gli operai di buona fede dalle male arti dei sobillatori, dei mestatori, e dei mettitori di dadi malvagi? La risposta è semplicissima; in Francia si pensò alle

Camere sindacali e al collegio dei *Prud'hommes*; il Congresso dei delegati dei Governi della Germania, raccolto nel 1872 in Berlino, ideò la istituzione dell'*ufficio degli arbitri*; il nostro Mamiani propose il *tribunale del lavoro*; a me piacerebbe la istituzione di un *magistrato di pace*.

L'onorevole ministro ha presentato un disegno di legge sui probiviri. Ed io debbo deplorare...

Una voce a sinistra. Non l'ha presentato lui.

Rinaldi Antonio. Fu uno dei suoi predecessori; ma io deploro vivamente come quel disegno di legge non sia venuto in discussione, contemporaneamente a questo che discutiamo. Codesti probiviri, o tribuni del lavoro, come vogliamo chiamarli, o magistrati della pace, avranno tutta la cura di illuminare le masse, e potranno far comprendere agli illusi ove stiano le male arti; essi chiariranno le questioni e metteranno in guardia gli uomini di buona fede contro i raggiri fraudolenti e i colpevoli artifizii.

Signori, con questo mezzo soltanto voi potete ottenere l'intento che vi proponete, di proteggere la buona fede degli scioperanti; la bugia si combatte soltanto con la verità, non col carcere! (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Quando m'iscrissi per parlare sull'articolo secondo di questa legge, la redazione era diversa da quella che oggi è stata concordata fra Commissione e Governo. Però mi valgo di questa iscrizione per fare una dichiarazione che è affatto personale, e per rispondere qualche parola alle osservazioni che l'onorevole Rinaldi ha diretto all'opera della Commissione.

La mia dichiarazione è questa: io, ed un altro componente la Commissione, fummo dissenzienti dalla maggioranza in rapporto alla soppressione delle parole: " raggiri fraudolenti, „ che sono ora ricomparse nell'articolo, ed intorno al significato che l'onorevole relatore ha creduto di dare alla parola " minaccia. „

E siamo stati dissenzienti non perchè non concordassimo con alcuni della maggioranza nella intelligenza e sul significato che va attribuito giuridicamente alla " minaccia „, ma unicamente per le considerazioni con le quali l'onorevole relatore ha creduto spiegarne la intelligenza.

Per esempio, a me fa un grande peso, e lo stesso senso altresì ha dovuto produrre su quanti sono noti in questa Camera per istudi e cognizioni giuridiche, mi ha fatto peso, replico, il vedere sostituita a tutta una interpretazione giu-

ridica una affermazione che si discosta da questa regola non solo, ma dai pronunziati della patria giurisprudenza, la quale ha lasciato al magistrato l'apprezzamento delle circostanze che possono, o meno, rendere efficace la minaccia su chi la subisce.

Consequentemente io dichiaro che non divido e non accetto le considerazioni, con le quali l'onorevole relatore ha creduto spiegare l'intelligenza che intenderebbe dare alla parola "minaccia"; nè con me quanti sono cultori del giure potrebbero ammettere una intelligenza diversa di quella di lasciare ai magistrati la determinazione di essa.

Il circoscriverne il significato e restringerne l'applicazione farebbe incorrere in un altro inconveniente peggiore forse di quello che per soverchia limitazione bisogna eliminare.

Di guisachè, o signori, io non accetto quella parte della relazione, a foglio 64, nella quale così si esprime il relatore: " *l'intimare pubblicamente a nome di una Società o Comitato purchè senza violenze o minacce di reato, l'abbandono di un opificio, l'avvertire i dissenzienti che saranno schivati nei pubblici ritrovi, o che si rifiuterà loro la propria cooperazione nel lavoro, e così di seguito* „.

Ma, o signori, è evidente che quando si *intima* ad una persona di fare la tale, o tal'altra cosa, e di farla in uno anzichè in un altro modo, questo significa suscitare timore, importa mettere al *bando, proscrivere*, importa additare all'odio, allo sprezzo, significa menomare nei *pacifici ed onesti operai* ogni libera azione, ed è contro questa pressione, contro queste coercizioni anche morali che bisogna maggiormente tutelare il tranquillo svolgimento del lavoro.

Ora tutto ciò non può, nè debbe essere certamente presunto ed ammesso *a priori*, occorre invece che si lasci al savio e prudente apprezzamento del magistrato il giudicare dell'effetto che secondo i luoghi e le circostanze la minaccia produca sull'animo di chi la subisce, se, in una parola, sia una minaccia efficace, atta a suscitare un timore d'un danno anche possibile, immediato o remoto, infine se possa essere tale da menomare la libertà della scelta, o invece muova da un subitaneo impeto; dimodochè non potendo avere una definizione anticipata non può servire di base ad una retta, e giuridica interpretazione per parte dei magistrati.

Questa è la dichiarazione che io dovevo fare e nella quale son certo sarò seguito da un altro onorevole membro della Commissione. Ed ora mi

permetterò di rispondere ad alcune delle osservazioni dell'onorevole Rinaldi.

Spetterà certo all'onorevole relatore rispondere più ampiamente a tutti gli oratori, imperocchè, essendo a lui toccato l'onore di stendere la relazione, a lui principalmente corre l'obbligo di sostenere l'operato della Commissione.

Io quindi mi limiterò alle principali obiezioni e comincio da quella per la quale l'onorevole Rinaldi ha creduto dimostrare come la Commissione si sia trovata in piena contraddizione.

Sorvolerò sulla obiezione del perchè si è adottata la pena della detenzione, prevista nel progetto del nuovo Codice penale, e non già quella del carcere del Codice penale vigente, ma pur sorvolando, io dirò che la Commissione vi è stata indotta dal pensiero, e dallo augurio che deve a tutti arridere che al più presto sia portata a compimento l'opera del nuovo Codice penale italiano, ove le disposizioni di questo progetto, con maggiore economia di tempo potranno senza molto lavoro essere trasportate.

Checchè però di ciò possa accadere, io osservo che la pena del carcere nel nuovo progetto di Codice penale, dove è anche conservata, e pel modo di espiazione, o pel suo carattere intrinseco è qualche cosa di più grave, che non sia la detenzione, dimodochè si è creduto sin da ora scegliere fra le due pene, quella che ha un carattere di minore gravità. Del resto mi permetterà di dirgli che questa osservazione non ha un gran peso.

L'onorevole Rinaldi accusava di contraddizione la Commissione, per aver ripristinato nell'articolo in discussione le parole *i raggiri fraudolenti*, dopo di averle soppresse.

Questa contraddizione, come ieri dichiarai alla Camera, non mi riguarda personalmente, ma ad ogni modo devo dire che essa si spiega nel senso che la Commissione credeva più comprensiva la formula dell'articolo da essa redatto. Ma l'onorevole Rinaldi ha ricordato le parole del Conforti e del Pescatore.

Io non starò a citare altre teorie, ed altre dottrine, ma farò solo notare che allorquando si discuteva per introdurre le parole *fraudolenti raggiri*, lo sciopero era considerato come reato e come tale punito, ed in allora si potevano comprendere certi scrupoli; ma dal momento che con questa legge si viene a proclamare la libertà dello sciopero, dal momento che esso per sè stesso non è più un reato, che cosa fa la Commissione introducendo le parole che erano state soppresse nell'articolo? Non fa che ritornare ad un concetto, senza il quale il progetto

non poteva aver ragione di essere; ed avrebbe fallito completamente allo scopo che si proponeva; e come fui dei dissenzienti, per la soppressione delle parole *raggiri fraudolenti*, così mi compiacio ora che la Commissione d'accordo col Governo le ha riprese nell'articolo in esame.

Ora se l'onorevole Rinaldi farà attenzione, vedrà come i raggiri fraudolenti, non possono, nè devono impensierire. Anzitutto egli mi permetterà di ricordare a me stesso che, in tutta la nostra giurisprudenza, e per tutto il tempo in cui il Codice penale in vigore è stato applicato, raramente la magistratura, e la giurisprudenza hanno dato luogo ad una interpretazione che menomamente avesse turbato il significato vero che adoperandole il legislatore vi intese dare.

E quando noi siamo in presenza di una costante giurisprudenza, e quando voi trovate che in proposito nessuna seria abiezione possa addursi, spero consentirete che io non mi dica convinto della bontà delle opposizioni.

Del resto, se mettete in relazione le parole dei raggiri fraudolenti con gl'incisi dell'articolo in esame, voi ne troverete limitata l'applicazione nei soli casi in cui, cioè, con violenze o minacce contro le persone o le proprietà, tragga altri in errore sorprendendo ed ingannando la sua buona fede per costringere o per istigare:

“ 1° Un intraprenditore, padrone o operaio ad entrare in un'associazione o coalizione transitoria o permanente, a persistervi, a separarsene ovvero ad astenersi dal parteciparvi;

“ 2° Un intraprenditore, padrone o operaio a pagare o rifiutare tasse, multe od ammende, imposte da un'associazione o coalizione permanente o transitoria;

“ 3° Un intraprenditore o padrone a prendere, ritenere o licenziare uno o più operai, a dare o rifiutare loro il lavoro o a non offrirlo che sotto determinate condizioni, o a chiudero o tenere aperta la fabbrica;

“ 4° Uno o più operai ad assumere, continuare o lasciare il lavoro, o a non accettarlo che sotto determinate condizioni, a lavorare o non lavorare in certi giorni ed oltre o meno d'un certo tempo e d'una certa misura;

“ 5° Un intraprenditore o padrone a mantenere o cambiare il modo di esercizio della sua industria, il numero o la qualità delle persone occupate nella medesima;

“ 6° Uno o più operai ad accettare o rifiutare l'altrui cooperazione. „

Vegga adunque l'onorevole Rinaldi come le pa-

role di raggiri fraudolenti non possono giustificare i timori sollevati.

Ora se gli operai si pongono in sciopero la legge ne riconosce il diritto e lo rispetta; ma se invece essi si abbandonano a violenze, a minacce, o con artifizii dolosi irrompono e rendono passibili di altri fatti colpevoli, allora interviene il legislatore, e punisce.

Ma voi, dice l'onorevole Rinaldi, non punirete le violenze e le minacce per se stesse, ma ne farete argomento di esasperazione per altre figure di reato. Precisamente, onorevole Rinaldi, noi abbiamo formata la figura di un reato *sui generis*, e questo reato *sui generis* per esplicarsi, ha bisogno della violenza e della minaccia, senza le quali esso non si verifica. Dunque, quando per questo diritto che si può esercitare liberamente, pacificamente, onestamente, si ricorre alla violenza o alla minaccia, allora si verifica la figura del reato di cui si occupa questo disegno di legge.

Alla Commissione, onorevole Rinaldi, era venuto pure in mente di coordinare questa legge sugli scioperi, a quella della istituzione dei *probi-viri*...

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, si rivolga alla Camera altrimenti la stenografia non può raccogliere le sue parole.

Fili-Astolfone. ...ed in seno di essa fu fatta proposta nel senso che le due Commissioni si ponessero d'accordo; ma la proposta stessa non fu approvata dalla maggioranza perchè si ritenne che se l'azione che potevano esercitare i *probi-viri* nelle divergenze fra gli operai e gli industriali poteva avere un certo valore, tuttavia non era tale da spiegare una influenza decisiva, perocchè se i *probi-viri* possono intervenire a comporre alcune lievi differenze fra operai e industriali, differenze, del resto, le quali d'accordo sono sempre risolte col buon volere degli uni e degli altri, non avrebbero avuto autorità di conciliare le parti quando tra esse sorgessero dissensi gravi e molto meno poi di impedire gli scioperi.

Io non vado più oltre. Ho voluto solamente accennare queste cose perchè l'onorevole Rinaldi si persuada che alla Commissione nulla è sfuggito di tutto ciò che egli ha osservato alla Camera. La Commissione non crede sopra una materia così ardua e complessa di aver fatto opera perfetta; essa ha considerato sempre l'opera sua suscettiva di miglioramenti, ed invece delle critiche e delle amare censure come quelle che le sono state dirette, avrebbe desiderato, e desidera tutte quelle savie osservazioni che portando maggiore

lume, e spirito equanime nelle varie disposizioni ne migliorassero l'insieme.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perelli.

Perelli. La Commissione ha proposto e la Camera ha consacrato il principio che agli intraprenditori e agli operai sia riconosciuta la libertà di regolare come meglio credono i loro rapporti contrattuali, anche mediante la coalizione e lo sciopero.

Ma la Commissione all'articolo 2 ha creduto necessario di porre innanzi una speciale repressione contro chi con la violenza, con le minacce o con raggiri fraudolenti coartò la libertà degli intraprenditori o degli operai nei rapporti che corrono tra loro.

La salvaguardia del cittadino dalla violenza diretta o indiretta, è troppo necessaria alla sociale convivenza, perchè possa essere da alcuno negata.

Ma la formola proposta col secondo articolo della Commissione, a mio parere, è manchevole, avvegnachè si limiti a tutelare il diritto di speciali classi di cittadini, anzichè estendersi ai cittadini stessi.

Il diritto è in tutti eguale, e se qualche ragione particolare può consigliare in alcuni casi l'aggravamento delle pene certamente il diritto di tutti deve essere tutelato.

E perciò noi crediamo che più consona alla giustizia sia la formola del nostro controprogetto che mira a reprimere la violenza e la minaccia per costringere, tollerare, far tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto.

E noi crediamo che sia preferibile il sistema più largo, più comprensivo, da noi proposto, anche da un altro aspetto. La devozione al principio dell'eguaglianza dei cittadini ispira un senso di ripugnanza contro qualunque misura repressiva, la quale abbia anche soltanto la parvenza di essere diretta contro una determinata classe di persone.

La diversità delle condizioni economiche crea la distinzione delle classi, ma la civiltà, l'azione dello Stato deve completare, deve correggere quasi, l'opera della natura la quale dà agli uomini diverse attitudini, cercando di distribuire il più equamente possibile le varie attività speciali.

Credo perciò giovevole che le disposizioni legislative siano sempre dirette alla difesa non di interessi particolari, ma dei generali.

L'articolo proposto dalla Commissione offre il campo a censure, anche da un altro lato: dal lato, cioè, che la enumerazione dei casi nei quali è da applicarsi la pena, per essere troppo casuistica, crea il pericolo, invece, di essere manchevole. In-

fatti, quella lunga enumerazione, che costituisce i vari numeri dell'articolo 2, non credo che valga a comprendere tutte le modalità con le quali si può estrinsecare la violenza, la minaccia; e credo che la formola da noi proposta, che, cioè, sia punito colui il quale espliciti la violenza, la minaccia per obbligare qualcuno a fare, a tollerare, a commettere qualche cosa contro l'altrui diritto sia più comprensiva e degna di essere accolta.

In fine, pare a noi, che la pena proposta nell'articolo 2 del disegno della Commissione sia troppo severa. E che sia troppo severa, lo possiamo asserire ricordando le disposizioni che erano proposte dalla Commissione di cui faceva parte l'illustre giureconsulto Bonasi; nelle quali la pena era minacciata nel limite da 6 giorni a 6 mesi. Dobbiamo ricordare come la disposizione dell'articolo 2 (come, del resto, la disposizione dell'articolo 1° del nostro controprogetto) consenta la applicazione di una più severa penalità per ciascun reato il quale abbia un carattere di maggiore gravità, e come, quando sia limitata la repressione della legge penale al fatto della violenza e della minaccia, così come è concretata nell'articolo 1° del nostro controprogetto, la pena proposta sia sufficiente, e lasci campo al giudice di proporzonarla alla diversità dei casi.

È noto come quest'articolo siasi ispirato allo articolo 139 del progetto di Codice penale dell'onorevole Giannuzzi-Savelli, che, a sua volta, trae l'origine da una disposizione della legislazione inglese.

Insomma non è il caso di derogare al diritto comune; e bisogna limitarsi a completarlo dove questo manchi, con opportune disposizioni.

Ma il punto dove è maggiore la divergenza tra noi e la Commissione è specialmente quello che riguarda i raggiri fraudolenti diretti a menomare la libertà dei rapporti contrattuali tra gli intraprenditori e gli operai.

Come osserva la Commissione nella sua splendida relazione, ben diverso, e più ampio è il campo dell'etica, in confronto di quello del giure penale: perchè sia giusta l'applicazione d'una pena non basta che il fatto sia contrario ai principi della morale, ma conviene che la pena stessa sia una necessità per l'integramento; per la difesa dell'ordine giuridico; in caso contrario, l'applicazione della pena può dare luogo ad una pericolosa reazione.

La relazione dell'onorevole Di San Giuliano, la quale è una splendida monografia della materia, apparisce manchevole nella parte relativa alle cause occasionali degli scioperi.

Alla nostra tesi certamente giova il notare il silenzio della relazione della Commissione là dove avrebbe dovuto dimostrare come gli scioperi siano stati, in parecchi casi almeno, la conseguenza di raggiri fraudolenti, della partecipazione di false notizie, o della frode.

Ora noi crediamo, che in questi casi non ci sia necessità di una repressione penale.

Lo sciopero è un'arme, che, non sempre, colpisce coloro, contro i quali è diretta, ma che danneggia sempre colui che la usa, giacchè, anche quando lo sciopero riesce vittorioso, all'operaio tocca soffrire il danno, per lui gravissimo, avuto riguardo alle difficili sue condizioni economiche, della sospensione del lavoro.

Inoltre lo sciopero riesce di gran danno all'operaio, in quanto che interrompe i rapporti benevoli con l'intraprenditore, lascia uno strascico di odii e crea una posizione difficile a chi abbia avuto nello sciopero una parte importante.

La falsa notizia, appunto per ciò, non basterà mai a determinare uno sciopero, il quale chiunque abbia avuto occasione di prendere cognizione del modo con cui gli scioperi si sviluppano, sa che è sempre preceduto da proposte di conciliazione, e non è, e non può essere, per i gravi danni che reca all'operaio, la conseguenza della comunicazione di una falsa notizia.

Prima di risolversi ad uno sciopero, l'operaio, credetelo, approfondisce se le cose che gli possono essere sussurrate agli orecchi, siano vere, o meno; giacchè, o signori, dopo 25 anni di libertà anche l'operaio ha fatto nella materia la sua esperienza.

Le società di resistenza, che tanto bene l'onorevole Maffi ha augurato dover diventare le società conciliatrici, come ha bene osservato l'onorevole Di San Giuliano nella sua relazione, non soltanto in Inghilterra, ma anche in Italia hanno impedito molti scioperi; e ne è una prova l'Associazione generale dei Tipografi che è riuscita a scongiurare scioperi a Roma ed a Milano.

Io potrei ricordare come parecchie società sono costituite, e come queste società, i cui membri in parecchie occasioni volevano indursi allo sciopero, si siano opposte ed abbiano lo sciopero impedito.

Io ricorderò come due anni fa i tessitori di seta di Milano, avendo i principali ridotto il compenso del lavoro per le condizioni difficili create all'industria, erano venuti nella determinazione di scioperare.

Ebbene, il Consiglio d'amministrazione della Società di resistenza, consigliatosi con vari amici

degli operai, riconobbe come ai padroni non potesse esser certamente imposto l'obbligo di perdere i loro capitali, per le condizioni difficili del mercato; quindi gli operai desistettero dal proposito di scioperare ed oggi lavorano a condizioni più disgraziate di quelle alle quali avevano convenuto con i padroni, due anni prima, di lavorare. Uomini eminenti, non soltanto nella politica ma più ancora nel giure, hanno combattuto il principio di punire anche i così detti raggiri fraudolenti; e quando penso che in alcuni Stati dove gli attriti fra intraprenditori ed operai sono più vivaci, per lo sviluppo dell'industria, per la differenza fra l'entità dei capitali posseduti da alcuni e la miseria degli altri; quando penso che nell'Inghilterra, nel Belgio e nella Germania non si è creduto di stabilire alcuna sanzione legislativa per punire questi raggiri ed inganni, io certamente ne devo trarre conforto, e persuadere la Camera, a respingere almeno in questa parte la proposta della Commissione.

Ma a che andare a cercare esempi e confronti fuori del nostro paese, quando nello stesso nostro paese abbiamo l'esperienza che ci mostra l'inutilità ed il pericolo di una disposizione di questo genere?

Giacchè, io vi confesso e vi dichiaro nel modo il più esplicito e più chiaro, che nessun maggior pericolo per un paese, che quello di promulgare leggi che poi non possono essere applicate, che promulgare leggi, le quali, non avendo l'eco della pubblica coscienza, rimangono lettera morta, producono questo risultato che, quando per eccezione voi l'applicate, il fatto dell'applicazione assume il carattere dell'ingiustizia, con grave spregio, e con grave danno del principio di autorità.

Or bene, nella Toscana le insinuazioni, le menzogne, i raggiri non hanno costituito fino ad oggi materia di sanzione penale. Ed io non credo che alcuno possa affermare che la Toscana abbia sentito bisogno di disposizioni congeneri a quelle che sono dalla Commissione proposte.

La Commissione, alla pagina 22 della relazione, nel modo il più splendido ha dimostrato per lo meno l'inutilità, ed anzi, dirò, il pericolo della sua proposta. Mi consenta la Camera che, invece di usare la mia disadorna parola, io legga qualche brano di quella relazione. In essa si dice:

“ Uno dei più gravi inconvenienti di codesta legge (e si parla della legge francese in questa parte corrispondente al disegno della Commissione), tuttora vigente, una delle cause che ne frustrarono lo scopo sociale e politico, sta nelle parole

manoeuvres frauduleuses, che, per il loro significato elastico ed indeterminato, si prestano ad interpretazioni discrepanti e tali da poter rendere illusorio il riconoscimento del diritto di coalizione e schiudono l'adito all'incriminazione, non solo di atti che, per quanto riprovevoli, non si possono punire senza eccedere i giusti confini che separano il campo giuridico dall'etico, ma eziandio di atti che sono anche moralmente irreprensibili.

“ Le parole *manoeuvres frauduleuses* furono per la prima volta adoperate nell'articolo 405 del Codice penale del 1810 a proposito del reato di scrocco.

“ Ivi si trattava di un reato comune, relativamente facile a provare, e al quale erano estranee le passioni politiche e le lotte economiche; tuttavia, temendo l'elasticità di siffatte parole, furono temperate dall'indicazione esplicita, non solamente del fine mediato, cioè lo scrocco degli averi altrui, ma eziandio del fine immediato, che doveva essere quello di persuadere l'esistenza di false imprese o di un potere o credito immaginario, o di far nascere speranza o timore di avvenimenti chimERICI ”.

Ora io credo che non sia il caso di ripetere quelle cose, che furono con tanta chiarezza esposte dall'onorevole Rinaldi, appunto attingendo i materiali alla relazione della Commissione, per dimostrare come anche dal punto di vista giuridico la proposta della Commissione non sia da approvarsi.

Noi coll'approvazione dell'articolo 1° abbiamo sottratto ai magistrati l'incarico di valutare se sia o no ragionevole la causa dello sciopero; ed io credo che forse in 25 anni una sola volta, in occasione dello sciopero dei tipografi di Milano, abbia potuto affermarsi veramente questa ragionevolezza. Orbene noi carichiamo l'autorità giudiziaria di un compito che somiglia molto a quelli, che, per le ragioni addotte dall'onorevole Rinaldi Antonio, dovrebbero esser sottratti all'ufficio della magistratura.

Ma parve poi raccomandato l'articolo 2 per punire gli istigatori. Riguardo alla responsabilità degli istigatori io sono mosso da altre considerazioni. Dal momento che lo sciopero è riconosciuto come lecito, è certo che la istigazione non può esser suscettibile di pena: lo è soltanto quando sia accompagnata da violenze o da minacce. Ma a reprimere questo genere di istigazione provvede il Codice penale, cioè la legge attualmente vigente.

Del resto non crediate che contro gli istigatori occorran disposizioni speciali, perchè chi conosce

come si svolgano queste materie capisco facilmente come in fatto a questi istigatori sia infitta, in altro ordine di idee, una pena, in quanto chi istiga allo sciopero deve poi render conto del suo operato agli operai, che non sono tanto digiuni ed ignari della materia. Oggi la coalizione da parte degli operai può esser castigata anche da parte degli intraprenditori, i quali appunto alla coalizione provvedono con speciali regolamenti ed alla tutela del loro reciproco interesse. Ed anche quando lo sciopero dà luogo ad una soluzione favorevole agli operai, sapete chi ne sono le vittime? Precisamente coloro i quali hanno avuto nello sciopero una parte principale, o ne è appunto l'esempio lo sciopero dei cappellai di Monza, dove lo sciopero non fu provocato specialmente perchè i proprietari delle fabbriche avevano compilato una lista di proscrizione per coloro che avessero preso una parte attiva allo sciopero; le preghiere dell'autorità, le preghiere di autorevoli nostri colleghi che siedono in questa Camera valsero ad ottenere la riduzione di quelle liste di proscrizione, ma non giunsero a sopprimerle del tutto, ed alcuni operai, se vollero trovar pane, dovettero costituire fra loro una società cooperativa.

Che questa forma abbia i nostri auguri, perchè questo è il modo di trovare una soluzione della grave questione sociale.

Ma noi, ripeto, non dobbiamo preoccuparci più di quello che occorra dei pericoli ai quali deve provvedere l'articolo 2.

A togliere di mezzo gli scioperi più che l'azione della repressione varrà la benevolenza degli intraprenditori, la diffusione dell'istruzione negli operai e l'istituzione dei *probitari* che dovrebbe funzionare insieme alla promulgazione di questa legge.

A tale principio è ispirata la controproposta che io ho avuto l'onore di svolgere, e che ha il suffragio di una parte almeno dell'estrema sinistra, la quale è convinta che, se si vuole che la legge ispiri fiducia agli operai, bisogna prima ricambiare gli operai con una fiducia sincera in essi (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Ho detto ieri che se dovessero ritenersi come formanti parte della legge alcune dichiarazioni che si contengono nella pregevolissima relazione, e che esprimono il modo di pensare di alcuni componenti la Commissione, io considererei perfettamente inutili il secondo ed i successivi articoli del disegno di legge.

Le dichiarazioni alle quali accenno sono quelle

per cui si intende di anticipare l'interpretazione che dovrà dare il magistrato che sarà chiamato ad applicare questa legge, suggerendogli il criterio con cui dovrebbe definire le minacce e le violenze che sono contemplate dalla presente legge.

Io credo che, dovendo definire un reato che risulta dal concorso della violenza o della minaccia con un altro fatto, non ci sia bisogno che il Parlamento dica al magistrato che cosa sieno la violenza e la minaccia.

Nel regno d'Italia i giudici lo sanno; nelle leggi è scritto; le sentenze ogni giorno consacrano la retta intelligenza e la portata di queste espressioni del Codice penale.

Il venir quindi ad esemplificare quei concetti significa escludere molti altri casi che pure debbono essere dalla legge colpiti.

Dunque, se la Commissione, se il Governo persistono a dichiarare che l'intelligenza delle parole *violenza* e *minaccia*, contenute nell'articolo secondo, deve essere quella, e non altra, che si contiene nella relazione della Commissione, io voterò contro l'articolo e contro la legge.

Se invece la Commissione intende di lasciare impregiudicata la determinazione del concetto giuridico della minaccia e della violenza abbandonandola alle attuali leggi vigenti ed al criterio dei magistrati, io approverò l'articolo e la legge.

E vi dirò, signori, che votando l'articolo con questo intendimento, che io accenno, voi farete cosa conforme al Codice penale in vigore, dove c'è un articolo, in cui, mutato uno solo degli estremi che costituiscono il reato, voi trovate tutto quello che si potrebbe includere nella legge che stiamo oggi discutendo.

L'articolo, di cui parlo, è l'articolo 190 del Codice penale, inteso a tutelare il libero esercizio dei diritti politici.

Mentre con questa legge noi vogliamo tutelare il diritto e la libertà del lavoro, il Codice nel citato articolo difende l'esercizio dei diritti politici, contro le stesse offese che possono nuocere altresì alla libertà del lavoro.

Che cosa dice il Codice? Allorchè con violenze, o con vie di fatto, o con minacce, o con tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti ecc.

Ebbene, signori, qui la legge non dice che la minaccia debba essere di un male piuttosto che di un altro; dice in generale *violenze* o *minacce*; e vi sono cento altri casi nel Codice (e il guar-

dasigilli li conosce a puntino) in cui si tratta di minacce o violenze, che concorrendo col fatto principale lo caratterizzano reato; mentre non concorrendo con quel fatto, costituiscono un'azione perfettamente innocua, o anche delittuosa se vuoi, ma punibile con pena di assai minore importanza.

E se alle parole violenze e minacce si intende dare lo stesso significato che la legge penale attribuisce nell'articolo 190 ed in altre disposizioni consimili, io potrò riconoscere opportuno ed utile l'articolo proposto, altrimenti no. Anzi rivolgo formale preghiera alla Commissione, d'includere fra i varii modi in cui si possa attentare alla libertà del lavoro, anche i *tumulti*, che sono compresi in quell'articolo.

Le violenze, le minacce, i tumulti, sono modi di costringimento, sono modi coi quali si fa offesa alla libertà dell'operaio, come dell'industriale; e questa libertà deve esser rispettata e garantita, non solamente contro il coltello e l'archibugio, ma anche contro altre forme di intimidazione, che, avuto riguardo al subietto passivo, si rendono talvolta più efficaci del coltello e dell'archibugio stesso. (*Bravo!*)

Una seconda osservazione, d'ordine più modesto, è la seguente.

Nel disegno di legge della Commissione, a differenza di quello del Governo, si dice: è punito ecc. *quando non costituisca reato più grave*.

Adagio, signori, è gravissima questa dichiarazione; perchè è difficile sapere quando un reato sia più grave di un altro. Supponiamo, avvicinandoci alla specie, che voi abbiate una ferita, che il Codice punisce col carcere da un mese a due anni. Ebbene questa ferita è stata irrogata ad un povero operaio perchè non voleva partecipare allo sciopero, ed in questo caso secondo l'articolo nuovo il fatto diventerà punibile con una pena che va da sei giorni a 30 mesi di carcere.

Qual'è reato più grave, quello punibile con sei giorni a 30 mesi, o quello punibile con un mese a due anni? Aprite i trattati di diritto penale e vi troverete teoriche le più disparate, a seconda delle varie scuole. Chi vi dice che reato più grave, è quello cui si applica il massimo di pena più elevato, chi vi dice invece che è reato meno grave quello punibile col minimo della pena.

Ora io propongo di evitare o, per dir meglio, prevenire tutte queste difficoltà e distinzioni più o meno sottili, dicendo invece, come del resto dice il Codice penale nel citato articolo 190 ed in altri casi analoghi.

“ È punito con la detenzione ecc. *senza pregiu-*

dizio delle maggiori pene nel caso di reato più grave ».

Questa formola io la ritengo non solo di più facile applicazione, ma più esatta e precisa nel suo concetto giuridico ed in armonia alla legislazione penale vigente nel regno.

Terza osservazione: il Ministero nel suo disegno di legge diceva: *violenze o minacce*, e secondo me diceva benissimo. La Commissione, per migliorare la dizione, ha voluto aggiungere: *violenza o minacce contro le persone o le proprietà*.

È una superfluità non solo, ma se la Commissione ci vuol riflettere un momento, si persuaderà che potrebbe anche essere una scorrettezza. Che significa minacce contro la proprietà? La minaccia è sempre contro la persona, la quale può essere danneggiata nella sua integrità e nei suoi beni. Dunque mi parrebbe alquanto scorretto lasciare correre questa frase di minacce contro le proprietà. Ma d'altronde, o signori, perchè questa limitazione? Che bisogno ne avete? Qualunque minaccia o alla persona del minacciato, o alla famiglia, o ai suoi beni sarà sempre una minaccia. Dunque, parmi evidente che sia preferibile lo attenersi alla originaria proposta del Ministero.

E finalmente la Commissione, nelle modificazioni presentate oggi, chiude la prima parte di quest'articolo con queste parole: *per costringere o per istigare*. La novità sarebbe riposta nelle parole: *per istigare*. Io chiedo alla Commissione se non creda più opportuno di usare una parola sola che comprenda il significato del costringere e dell'istigare; per esempio l'espressione: *per indurre*. Imperocchè se voi lasciate: *per costringere o per istigare*, andrete incontro a qualche difficoltà.

Che significa, o signori, far violenza per istigare, far minaccia per istigare, usare fraudolenti raggiri ingannando e sorprendendo l'altrui buona fede per istigare? Signori, le istigazioni sono l'effetto di tutt'altra causa che non sia la violenza, la minaccia o il fraudolento raggio. Quando si è vittima della violenza, della minaccia o del raggio fraudolento non si agisce più, ma, per usare un latinismo, si è agiti, si è sospinti; per istigare invece si usano tutt'altri mezzi: le blandizie, il suggerimento, l'incoraggiamento, una declamazione informata a principii più o meno scorretti di economia sociale. Tutto questo è istigazione.

Dunque volete voi punire questo genere di eccitamenti? Allora fate un articolo a parte, spiegatevi chiaro. Ma se volete invece tener fermo alla violenza, alla minaccia, al tumulto e al fraudolento raggio, allora lasciate semplicemente il costringi-

mento, oppure, se volete dare alla parola un concetto in parte più largo, usate quella che vi propongo io: *per indurre a fare* tutto ciò che si dice negli articoli seguenti.

Quindi io prego la Commissione di voler tenere ben presente questa difficoltà che, anche dal lato filologico, ha una certa importanza.

Non ho altro a dire, per ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io avrei potuto facilmente rinunciare a parlare, poichè sono in molte cose d'accordo con l'onorevole Cuccia, come sono d'accordo, almeno finora, con l'onorevole guardasigilli. Senonchè, avendo l'onorevole Rinaldi ricordato l'articolo 626 del Codice penale che ieri ho citato io, debbo una breve risposta a quel che egli ha detto intorno a tale argomento.

E per prima cosa dirò che noi non facciamo le leggi per smania di legiferare; ma sia quella civili, sia quelle penali che si riferiscono a fatti speciali, sono determinate da speciali fenomeni sociali che il legislatore non può lasciar passare inosservati.

Si ricorda sempre nella legislazione di Sparta, non erano previste sanzioni penali per certi reati, perchè ritenuti impossibili.

Perchè, vi domando, ci occupiamo noi, oggi, di questo argomento degli scioperi? Perchè è una materia che ha un carattere d'attualità sociale; altrimenti, noi non ce ne dovremmo occupare. Tutta la difficoltà, o signori, di questa legge consiste nel conciliare i diritti individuali dei cittadini, cogli interessi pubblici, coi diritti, cioè, della società civile. È dunque questa armonia che noi dobbiamo creare. Se noi guardiamo solamente un lato della medaglia, potremo esporre tutte le dottrine, tutte le teoriche possibili, ma non risolveremo il problema con quella giusta misura e ponderazione con cui deve essere risoluto.

Secondo gli articoli del Codice penale in vigore, il semplice concerto costituisce un reato. Era questa un'esagerazione nell'interesse della società, era un'esagerazione che feriva i diritti dei cittadini, ed è appunto per questo che noi con questa legge l'aboliamo.

Ma ciò non toglie che vi siano alcuni fatti i quali, se oltrepassino la misura del giusto e del diritto, possono diventare pericolosi, e costituire un reato. Questi fatti sono gli scioperi violenti.

Ed è perciò che noi, oggi, discutiamo una legge relativa agli scioperi; imperocchè, in presenza di questo fenomeno sociale, in presenza di una lotta tra i diritti dei cittadini e i diritti della società

civile, sentiamo il bisogno di regolare con una legge questa delicata materia.

Ma, signori, è bene intenderci chiaramente. Non è vero che questa legge abolisca il reato di sciopero; ma stabilisce che il reato di sciopero sussiste solo quando si manifesta con certe determinate forme violente e dolose. È questo il concetto della legge; ed è appunto perciò che abbiamo bisogno di una legge speciale; altrimenti, ce ne rimetteremmo alla legge comune.

Per queste ragioni, io non posso accettare il disegno di legge dell'onorevole Perelli che, teoricamente, potrebbe rispondere ad una dottrina giuridica esatta, ma non risponde alla verità di fatti. Noi, lo ripeto, non facciamo leggi astratte; facciamo leggi concrete, per provvedere ad alcuni fatti speciali che avvengono nella società civile.

Fu detto ieri che in questa legge manca la parte tutoria; e a siffatta osservazione, altri rispose: non vogliamo tutele. Con ciò si viene a dire: lasciate in disparte quella parte della materia che si riferisce ad una specie di tutela che la società potrà esercitare, e limitatevi soltanto ad affermare che c'è il diritto di disporre della propria libertà, ma che questo diritto non può degenerare in abuso senza diventare reato; limitatevi a riformare la nostra legislazione penale, la quale aveva male definito come reato la manifestazione della libertà di ciascun cittadino, e a dire che questa manifestazione non può più costituire reato, se non quando ecceda in disordini.

Rimane, naturalmente, a discutere come è stato configurato il reato speciale.

Perelli. Chiedo di parlare.

Indelli. Sono perciò naturali le conseguenze che ne derivano.

Verrò ora alle violenze ed alle minacce, delle quali si è occupato lungamente l'onorevole Perelli.

Contro il concetto contenuto nelle parole: *con raggiri fraudolenti* è stata fatta una carica a fondo, e si è voluto portare innanzi un argomento che, a mio modo di vedere, non risponde al caso. Si è detto: se il concerto, se la coalizione non costituiscono reato, in che cosa farete voi consistere il raggio fraudolento?

L'onorevole Cavalletto, ieri, con quei sentimenti di patriottismo che manifesta sempre con generose esplosioni, ricordava un fatto grave, un fatto che pur troppo spesso deploriamo, cioè che vi sono di quelli che non sono né operai né intraprenditori, ma sono intraprenditori di disordini, e che si servono di questi fatti per istigare concerti, che altrimenti non si sarebbero presi. Signori, mettiamo le carte in tavola. Noi vogliamo

la libera esplicazione dei diritti; ma vogliamo che questa esplicazione dei diritti rimanga nei confini legittimi, e che nessuno faccia uso di questa bandiera nobilissima dei diritti dei cittadini per aver pretesto a turbare la tranquillità e sicurezza pubblica. Questo è il principio giusto. Ora, o signori, quando vi sono intraprenditori di scioperi, i quali vanno ad ingannare gli operai incitandoli a tumulti e a creare almeno imbarazzi sociali, e attentano per tal modo alla tranquillità di cittadini, io vi domando: perchè colui il quale si è servito di questo raggio fraudolento per intralciare la libera esplicazione dei nostri diritti non deve essere punito?

Ma si è detto: l'articolo 626, che io ho citato, è riferibile ad un fatto più grave, all'appropriazione indebita, quando con raggiri fraudolenti qualcuno si sia fatta rilasciare la roba altrui.

Ma, onorevole Rinaldi, scusi, questo è un fatto più lieve. Poichè per me, il farsi rilasciare la quietanza o qualche cosa di simile con un raggio fraudolento, costituisce un danno privato, e parmi cosa assai più lieve che il fatto di avere con un raggio fraudolento tratta una intera classe sociale, migliaia e migliaia di operai, ovvero intraprenditori che fan lavorare intere classi di operai, ai perturbamenti della miseria o del monopolio.

Credete che questo fatto sia meno grave?

E poi, la posizione giuridica è la stessa. Se non è reato il concerto, non è reato nemmeno quando col mio consenso io do qualche cosa.

Il divario è questo: che quando il mio consenso è strappato dal raggio fraudolento, la legge punisce. Non è perciò il caso di ricordare il dolo civile, perchè qui non ha nulla da fare.

Quando il dolo, invece di essere quello civile, costituisce il raggio fraudolento, si verifica il reato previsto dall'articolo 626.

Rimettiamo perciò le cose al loro posto. E qui ricorderò ancora quello che ha detto l'onorevole Cuccia intorno alle violenze e minacce.

Egli ha ricordato l'articolo 190 relativo a coloro che con violenze e minacce turbano le funzioni religiose. Ma di questi articoli ve ne sono molti nel nostro Codice penale. L'articolo 257 relativo alle violenze e minacce agli ufficiali o agli agenti della forza pubblica dice lo stesso; e così l'articolo 450 intorno ai mendicanti; così l'articolo 596 per la grassazione. Si tratta sempre di violenze e minacce che non costituiscono reati speciali; è questo il sistema del Codice penale.

Ed io trovo assai pericoloso, quando noi facciamo una legge nella quale prendiamo ad esame

e vogliamo colpire la intimidazione, parlare di una minaccia o violenza speciale contro la persona o la proprietà.

E che farete di una *minaccia contro l'onore*?

Perciò lasciate le cose come sono state definite dal legislatore il quale le ha definite in modo, che non riuscirete facilmente ad emendarlo.

Ed ora vengo brevemente, poichè il campo è già stato largamente mietuto, alla questione dell'istigazione.

La Camera ricorderà che ieri lamentai che l'articolo 5 del disegno ministeriale, relativo agli istigatori, fosse stato soppresso dalla Commissione. Oggi la Commissione stessa, d'accordo col Ministero, ha conglobato il concetto dell'istigazione in quest'articolo, in cui si dice: "... per costringere o per istigare ..".

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro il quale, in ordine all'abrogazione di alcune disposizioni, ha detto che rimangono in vigore tutte le disposizioni generali del Codice penale, francamente dichiaro di preferire che sia soppressa la parola *istigare*.

Ce ne rimetteremo agli articoli 102 e seguenti del Codice stesso.

In quel "costringere e istigare", co' mezzi di cui si parla nell'articolo, veramente, come già disse l'onorevole Cuccia, c'è qualche cosa che non ha intonazione; quindi rimettiamocene alle regole generali.

Sarà reato il costringere, ecc., usando certi dati mezzi; poi il Codice penale dice quali sono i complici, e fra i complici si annoverano gli istigatori.

Così tutto è chiaro: se io ho istigato alcuni operai o intraprenditori a commettere questi reati che voi avete definito, allora io sarò complice. Secondo il mio sistema la Camera può fare una di queste due cose: o continuando col sistema attuale, volete punire gli istigatori in modo speciale, con qualche cosa di più, e ne farete un articolo a parte; ovvero si farà ritorno, e di ciò io mi accontento, alle regole generali del Codice, perchè allora vedrà il magistrato chi sia lo istigatore, e se debba punirlo come complice necessario o non necessario, secondo i casi e la distinzione che fa il Codice istesso.

E dopo ciò, prego l'onorevole ministro e la Commissione di volere accettare la soppressione dopo le parole "chiunque usi violenze o minacce, " le altre: *contro le persone o le proprietà*. Poi propongo si sopprimano le parole, " o per istigare. "

Discuteremo in seguito se si debba adottare il sistema di un articolo speciale per la istigazione, ovvero se rimettercene al Codice penale.

Presidente. Trasmetta le sue proposte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Veramente, dalle proposte di soppressione fatte dall'onorevole Indelli, io avrei quasi augurato e sperato che egli le avesse estese, starei per dire, a tutta la legge. Perchè a me pare che le leggi debbano farsi quando il bisogno se n'è fatto sentire; ma quando si vuole fare procedere la legge al bisogno, credo che si peggiori generalmente la condizione delle cose. A mio credere, la legge attuale pel momento provvedeva adeguatamente al bisogno. Però, capisco anch'io che, una volta sollevata la questione convenga in qualche modo risolverla, e l'onorevole Indelli fece bene a limitare le sue proposte di soppressione, anzichè estenderle.

Essendo stato preceduto da tanti e sì competenti oratori, veramente non vorrei entrare nel campo grande della discussione in generale di questa legge, e mi limiterò ad un punto speciale.

Si è parlato d'istigazione e di quelli che istigano gli scioperi. Ed è su questa parte della legge che io, signori, desidero richiamare la vostra attenzione.

Due sono le categorie degli istigatori, a mio modo di vedere: ve n'è una che, per quanto nociva e dannosa possa essere, fino ad un certo punto è giustificata, e certamente è inevitabile.

È chiaro che in mezzo ad una grande agglomerazione di operai, ve ne saranno sempre alcuni più focosi ed irruenti degli altri, i quali si faranno iniziatori presso i loro compagni di agitazioni e di scioperi. È nella natura umana che ciò sia, e non si può impedire. Quando questi trascendono nel cercare di indurre i compagni allo sciopero, quando ricorrono alle intimidazioni e minacce per costringere i loro compagni a fare quello che, senza questa intimidazione, non farebbero, essi violano la legge, attentano alla libertà del lavoro, e commettono un reato che certamente deve essere punito.

Ma vi è un'altra categoria di istigatori ed agitatori che è assai peggiore: quella degli istigatori di professione, che vanno da uno all'altro centro industriale, seminando la discordia; individui che non sono operai, ma che sobillano gli operai a scopi loro personali, e talvolta anche sotto l'aspetto di filantropia, umanitarismo e cose simili.

Ma, in fondo, questo genere di agitatori non si serve degli operai che per farsene un piedistallo politico, senza pensare quanto male faccia agli operai stessi falsando loro la mente con teorie e lusinghe false, e riducendo talvolta alla miseria famiglie in-

tiere di operai e di padroni. Ebbene, o signori, io vorrei che a questa classe perniciosa di agitatori, si facesse in questa legge un trattamento speciale e severo; ed è appunto in questo senso, in questo concetto che io vi propongo la seguente aggiunta all'articolo 2:

« Saranno puniti col massimo della pena coloro che, non appartenendo alla classe dei padroni o dei lavoratori o non traendo i mezzi di sussistenza dall'esercizio abituale del mestiere a cui appartengono gli scioperanti, si rendano colpevoli di uno dei reati sopra menzionati ».

La mia proposta, o signori, come vedete, si spiega da sè e non ho bisogno di aggiungere altre parole per *illustrarla*.

Io dico che non vi debbono essere intermediari fra i lavoratori ed i padroni, specialmente quando questi intermediari sono animati da sentimenti interamente diversi da quelli che apertamente professano.

Nel mentre io posso trovare logico ed equo che una determinata classe di lavoratori si unisca per cercare di migliorare la propria condizione, chiedo pene severe contro coloro che da questi bisogni, da queste miserie cercano di trarre profitto per fini proprii, nello interesse individuale o per un interesse politico sovente delittuoso; e dico che questa mala genia, questa gente nefasta agli operai, bisogna che sia duramente colpita.

Io quindi non ho altro da aggiungere, e non posso che raccomandare la mia aggiunta alla benevola considerazione del Governo e della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io non avea in animo di entrare in questa discussione. Ma molte delle cose che sono state dette ieri da vari oratori, le modificazioni ultimamente introdotte nel disegno della Commissione, e l'essere state commentate alcune pagine della relazione dell'onorevole Di San Giuliano, mi hanno indotto a chiedere di parlare per fare alcune dichiarazioni al fine di spiegare, di giustificare la condotta che ho tenuto in seno della Commissione.

Nessuno ignora, e credo risulti chiaramente anche dalla relazione stessa dell'onorevole Di San Giuliano, che io, insieme ad alcuni altri colleghi, ho fatto parte della minoranza della Commissione.

I dissensi maggiori che mi hanno separato dalla maggioranza della Commissione medesima, si manifestarono appunto sulla frase: *raggiri fraudolenti*. Si diceva che questa frase era troppo vaga

e indeterminata, che si prestava ad interpretazioni talvolta troppo severe, talvolta anche ingiuste, e che si dovea quindi trovare un'altra frase che dicesse e non dicesse la stessa cosa, che colpisse senza colpire; in una parola, si cercava la pietra filosofale.

Io mi sono arreso all'ultima dizione che era stata formulata dalla Commissione, perchè nella convinzione mia, e, oggi, nella convinzione di molti, quella dizione era ancora più estensiva, era più comprensiva di quella contenuta nel progetto ministeriale. E ciò è tanto vero che oggi, con mio grande compiacimento, la maggioranza stessa della Commissione, d'accordo con l'onorevole guardasigilli, è ritornata sulla sua primitiva deliberazione, ed ha introdotta nell'articolo, sebbene sotto una forma alquanto diversa, la frase: *raggiri fraudolenti*.

Ho voluto, dunque, esprimere il mio contento nel vedere trionfare quelle idee che ho difeso, essendo minoranza, nel seno della Commissione. Ma mi hanno obbligato soprattutto a chiedere di parlare, le osservazioni fatte ieri dall'onorevole Cavalletto e dall'onorevole Cuccia, e le dichiarazioni fatte in risposta a quelle dall'onorevole Di San Giuliano e dall'onorevole guardasigilli.

L'onorevole Cuccia ha chiesto all'onorevole relatore della Commissione, se egli intendeva mantenere intatte quelle note esplicative che in alcune pagine della relazione aveva dettate intorno alla portata ed alla interpretazione che il magistrato italiano avrebbe potuto dare alla parola *minaccia*.

Io debbo dichiarare che non intervenni alla seduta in cui la relazione fu letta; ed era naturale che non vi intervenissi, perchè, facendo parte della minoranza, io non potevo, secondo il mio avviso, esercitare alcuna influenza sui concetti che il relatore esponeva a nome della maggioranza della Commissione.

Soggiungo che, a mio parere, non credevo nemmeno necessaria la dichiarazione che sto per fare perchè opino che quanto è contenuto nelle relazioni non possa formare base alla giurisprudenza italiana, e che gli apprezzamenti del relatore, per quanto competente giurista egli sia, non possano menomamente vincolare il magistrato nella applicazione della legge che stiamo per votare.

Ma ad ogni modo, dal momento che all'onorevole Cuccia questo dubbio è apparso; dal momento che, in risposta alle sue domande, il relatore mantiene integralmente i suoi apprezzamenti, io mi sento il dovere di affermare solennemente che io considero la parola *minaccia* solamente per quello che è. Io non sono un magistrato, nè sono

chiamato ad applicare la legge; ho fede nel magistrato italiano e sono convinto che esso applicherà questa legge in base a principii elevati di diritto e di equità. Mi rimetto a ciò che le Corti di cassazione del regno sentenzieranno come giurisprudenza in merito. Ma non posso accettare tutti gli apprezzamenti che sono contenuti nelle parole dell'onorevole Di San Giuliano, perchè nei casi che egli contempla come non soggetti a pena, ve ne sono difatti parecchi che saranno completamente legittimi, ma ve ne sono altri, i quali, credo, in base agli articoli della presente legge, il magistrato colpirà severamente.

Fatta questa dichiarazione, io avrei finito, se l'onorevole Cuccia non mi avesse costretto a dire alcune altre parole intorno all'introduzione nell'articolo, accettata stamani dalla Commissione, delle parole: " per istigare „.

Ebbene, anche qui mi permetta la Camera che io spieghi un po' come siamo venuti a questa dizione.

L'articolo 3 del progetto ministeriale, là dove parlava di istigatori e diceva che dovevano essere puniti, parlava non già di istigazione allo sciopero, ma di istigazione ai reati accennati negli articoli precedenti. Ora, a me pareva e pare ancora, che quell'articolo fosse superfluo di fronte alla dizione concretata da noi per l'articolo primo che ora è divenuto secondo; e quindi, in seno alla Commissione, ho approvato di sopprimere quell'articolo che mi pareva un pleonismo. Ma più volte, in seno della Commissione, io deplorai che un disegno di legge di questa natura, dichiarando la libertà dello sciopero, sopprimendo dal Codice penale un fatto che, secondo me, non è delitto e che quindi, in omaggio alla libertà, doveva essere dichiarato legittimo, non pensasse a quella tutela che credo necessaria; e che, se è necessaria, non può essere esercitata che dallo Stato.

Io non potevo, naturalmente, concretare questo mio desiderio in un articolo, dappoichè nemmeno dal progetto presentato dal Governo questo concetto era espresso o difeso.

Ma dappoichè le dichiarazioni di ieri dell'onorevole guardasigilli, e le parole dell'onorevole Cuccia che hanno provocato quelle dichiarazioni, me ne hanno fornita l'occasione, io sono stato ben lieto che oggi, in seno alla Commissione, la questione sia stata sollevata e in certo qual modo risolta.

Io credo che la parola *istigare*, messa a questo posto, abbia un valore che forse è sfuggito alla mente acuta dell'onorevole Cuccia. Se noi

sostituissimo la parola *indurre* alla parola *istigare*, noi verremmo a colpire coloro i quali fanno propaganda aperta di sciopero, e la fanno con quei mezzi punibili di cui è parola nell'articolo secondo. Ma i sobillatori più pericolosi, quelli che sono i più nocivi a quest'interessi del lavoro e del paese che noi dobbiamo difendere, io credo siano non coloro che fanno aperta propaganda allo sciopero che vogliono promuovere, ma siano invece coloro che creano nelle classi lavoratrici una disposizione ed un ambiente contrario verso coloro che rappresentano il capitale e la direzione, disposizione ed ambiente dai quali assai facilmente lo sciopero nasce.

Ora io credo che, con la parola *indurre*, questi sobillatori pericolosi sfuggirebbero completamente al giudizio del magistrato; mentre con la parola *istigare*, se non in tutti i casi come sarebbe desiderabile, in alcuni casi almeno possono essere severamente colpiti. È da questo punto di vista che io ho creduto e credo che questa parola *istigare* possa essere utile per estrinsecare quel concetto che ho difeso sempre; cioè che lo Stato proclamando la libertà dello sciopero, proclamando la piena indipendenza del lavoro di fronte al capitale, non si dovesse spogliare, ma anzi si dovesse provvedere meglio delle armi necessarie per compiere quella missione di tutela che credo debba ancora per alcun tempo, forse per molto tempo, esercitare. Or sono pochi giorni, quando io domandava, in nome della libertà, la soppressione di un articolo della legge del credito agrario, mi fu risposto dal banco dei ministri che lo Stato è il tutore dei deboli. Ebbene se vi è un caso in cui lo Stato debba esercitare la sua azione di tutela; se vi è un caso in cui lo Stato debba provvedere acchè chi è più intelligente non eserciti seduzioni fallaci e pericolose sulle classi operaiè che non sono ancora provviste di sufficiente coltura, per difenderli da questo caso, è certo l'attuale.

E da questo punto di vista, io invoco dalla Camera l'approvazione del secondo articolo, quale fu concordato tra il Governo e la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io, onorevole signor presidente, desidererei prima di ogni altra cosa sapere se ci sia o no una terza edizione dell'articolo secondo.

Presidente. Per ora siamo rimasti alla seconda. (*Si ride*).

Capo. Faccio questa domanda, perchè se dovessimo avere una terza edizione, potrebbe darsi che non avessi più ragione di parlare.

Presidente. Le ripeto che siamo rimasti alla

seconda edizione. Se Ella intende sciogliere l'emendamento che ha presentato a quest'articolo, ne ha facoltà.

Capo. Vuol dire che io mi riservo di parlare ancora, nel caso che sia presentata una terza edizione dell'articolo secondo.

Intanto dirò che il mio emendamento mira a volere soppressa da quest'articolo le parole: "o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore".

Onorevoli colleghi, io credo che si possa, ingrossando la voce, negare che ci sia oggi una vera lotta fra capitale e lavoro; credo che si possano esporre teorie più o meno elevate; ma se parliamo così alla buona, se vogliamo essere osservatori dei fatti che si verificano alla giornata, noi non possiamo negare che anche in Italia esista la lotta fra capitale e lavoro; e quindi, anche in Italia, bisogna che i legislatori si diano pensiero delle condizioni nelle quali i lavoratori si trovano.

Anzi, io credo che il legislatore italiano dovrebbe darsi cura anche di quello che succede in altri paesi del mondo dove fanno fatti, mentre noi esponiamo delle teorie.

Per esempio, in questo momento che noi discutiamo la legge sugli scioperi, in Francia è stato presentato un disegno di legge col quale si pretende di escludere da tutti i lavori fatti per conto dello Stato, o che sono fatti con sussidi dello Stato, gli operai stranieri.

E mentre questo succede in Francia (e mi pare che succeda un poco a detrimento nostro) noi, con l'articolo terzo di questa legge, minacciamo trenta mesi di carcere a chi si azzarda, per esempio, a consigliare od istigare di non far lavorare operai che non siano del paese.

Io mi sono deciso a presentare il mio emendamento, perchè ho studiato attentamente la relazione dell'onorevole Di San Giuliano. E quando ho veduto che egli, a pagina 23 della relazione, ha affermato dottamente che era impossibile al magistrato di andare a ritrovare l'artificio, il raggiri, così come gli è stato impossibile fino ad oggi di andare a rintracciare l'ingiusta causa per cui gli scioperanti potevano essere condannati, ho pensato: perchè l'onorevole Di San Giuliano ha accettato oggi quello che non aveva voluto consentire ieri? Quali sono state le ragioni per le quali l'onorevole Di San Giuliano ha accettato di includere nella legge le parole: *raggiri fraudolenti*? E siccome io credo che per le ragioni dottamente svolte dall'onorevole Rinaldi e non combattute nè dall'amico mio onorevole Fili-Astolfone, nè dall'onorevole Indelli...

Indelli. Non l'ho udito.

Capo. Ha fatto male a non udirlo. Ella ha parlato all'indirizzo dell'onorevole Rinaldi e dichiara di non avere udito quel che egli ha detto! Che colpa ho io se le sue argomentazioni non hanno potuto ribattere quelle dell'onorevole Rinaldi?

Io, invece, nell'opinione dell'onorevole Rinaldi consento; e faccio notare all'onorevole Indelli che egli, fondandosi nella sua teoria, ha dovuto venire ad affermare insieme alla Commissione che noi, con questa legge, non dichiariamo liberi gli operai di coalizzarsi e di scioperare; ma facciamo una legge per punire lo sciopero e la coalizione (*Commenti*). In verità, io non mi ci raccapezzo più. Ma parliamoci un po' chiaro, in modo che possiamo intenderci noi, e possano intenderci anche quelli che sono fuori di quest'Aula.

Questa legge ha lo scopo di proclamare la libertà della coalizione e dello sciopero, e di punire semplicemente le coalizioni e gli scioperi che provengono da minaccia o da violenza, o ha invece il carattere di una vera legge di pubblica sicurezza?

Imperocchè a me pare che, mentre da una parte l'onorevole Di San Giuliano si è affaticato a provare che in questa legge il principio della libertà di coalizione e di sciopero era affermato, dall'altra, con certe parole, con certe frasi che si lasciano scivolare negli articoli, si arrivi precisamente al risultato opposto.

Si è detto, per esempio, che questa è una legge della quale non si sentiva il bisogno nel paese. Ed io credo per contrario, che una certa statistica pubblicata dall'onorevole Di San Giuliano nella relazione, sia fatta apposta per provare il bisogno di una legge la quale regoli la materia degli scioperi.

E difatti l'onorevole Di San Giuliano ha dovuto impiegare cinque pagine per la statistica di tutti gli scioperi che si sono verificati in Italia. Una sola statistica però non ho trovato nella relazione: quella dalla quale si potesse rilevare quanti scioperi, avvenuti in Italia, siano stati portati dinanzi ai magistrati, e quante condanne i magistrati abbiano inflitte agli scioperanti...

Di San Giuliano, relatore. C'è, c'è.

Capo. ...perchè da questa statistica noi avremmo potuto ricavare un criterio esatto per vedere se fosse o no necessario includere nell'articolo della legge le parole *raggiri fraudolenti*, cioè a dire la macchinazione per indurre o per istigare.

Intanto, a mio modo di vedere, queste parole del disegno di legge che discutiamo, equivalgono

alle altre senza ragionevole causa dell'articolo 386 del Codice penale.

Per quello che so, per tutti gli scioperi intorno ai quali i magistrati hanno avuto a giudicare, quando non si sono verificate delle vere frodi, delle vere violenze, non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna. Se così è, perchè, allora, non accettate la proposta che vi è stata fatta di ridurre il primo articolo della legge anche in più modeste proporzioni, e di renderlo più chiaro? Da una parte, affermate chiaramente la libertà delle coalizioni e degli scioperi; dall'altra limitatevi a dire che coloro i quali si renderanno colpevoli di minacce e di violenze, saranno puniti ai termini degli articoli del Codice penale. Così avrete proclamata nella legge la teoria vostra, ed avrete lasciato ai magistrati una certa latitudine di dare, oggi, cinque anni di pena e domani sei giorni; e avrete impedito alle autorità di pubblica sicurezza di andare a ricercare nelle riunioni delle società se c'è qualcuno che, solamente per non esercitare il mestiere degli associati, con un discorso li abbia istigati allo sciopero od alla coalizione.

Queste sono le ragioni per le quali mi sono permesso di presentare l'emendamento, se la formola dell'articolo resta così com'è ora. Nel caso poi che ci fosse presentata una terza edizione, mi riservo, se lo crederò opportuno, di riparlare.

Presidente. L'onorevole Demaria è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Demaria proporrebbe che il primo capoverso dell'articolo 2 fosse così formulato:

“ È punito... chiunque col mezzo di violenze, d'intimidazioni o di minacce costringa „ ecc.

Sarebbero quindi soppresse le parole: “contro le persone o le proprietà „ ecc.

Ma l'onorevole Demaria, non essendo presente, perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Egregi colleghi, io debbo anzitutto dissipare un equivoco in cui è incorso l'onorevole Indelli. Io rendo omaggio al suo acume ed alla sua dottrina, ma questa volta mi pare che il suo acume e la sua dottrina non gli abbiano impedito d'incorrere in un errore di fatto fondamentale.

L'onorevole Indelli ha detto che noi con questo disegno di legge non aboliamo il reato di coalizione e di sciopero, e che, quando si verificano certe condizioni, intendiamo che la coalizione e lo sciopero possano esser puniti.

Indelli. Chiedo di parlare per fatto personale.

Di San Giuliano, relatore. Io dichiaro nel modo più formale, più esplicito, che la Commissione e il Governo intendono sopprimere assolutamente, incondizionatamente, in qualunque caso, il reato di coalizione e di sciopero. Essi però intendono che qualora, in occasione di coalizioni o di scioperi, alcuno commetta violenze, minacce o frodi, quest'uno sia punito.

Dalle parole dell'onorevole Indelli trasse sollecitamente argomento il mio amico Di Camporeale per esprimere il voto che tutta la legge rimanga soppressa, dicendo che di questa legge non si sentiva il bisogno.

Che l'onorevole Di Camporeale non sentisse il bisogno di questa legge, io n'era profondamente convinto, prima che egli lo dicesse; ma sono convinto, altresì, che ne sentano bisogno vivissimo le classi lavoratrici d'Italia, che costituiscono la maggioranza della nazione.

E se questo bisogno non si è espresso ancora in modo più imperioso, tanto più sapiente e previdente opera facciamo soddisfacendolo adesso; questa concessione, che oggi spontaneamente facciamo, ha appunto perciò un grande valore morale e politico, che, domani, potrebbe in gran parte aver perduto (*Bene!*).

E, per verità, quando in Inghilterra questa riforma è stata introdotta fino dal 1824, in Francia fino dal 1864, in Austria ed in Germania, dove pure prevalgono tendenze assai più conservatrici che da noi, fino dal 1872 e 1869, io credo che se in Italia si continuasse a mantenere una ingiustizia così stridente a danno delle classi lavoratrici, e si continuasse a dare agli avversari delle istituzioni un'arma così formidabile per destare nell'animo di quelle classi, che sono le più numerose, un'avversione vivissima contro gli ordini presenti sociali e politici, si farebbe una politica, che potrebbe forse essere conservatrice nei suoi intenti, ma che sarebbe certamente rivoluzionaria nei suoi effetti (*Bene!*).

L'onorevole Capo aveva già, in parte, risposto a questa osservazione degli onorevoli Indelli e Di Camporeale, e, per cercare maggiori argomenti a confutare questi due egregi oratori, domandava quali insegnamenti si potessero ricavare dalle condanne finora avvenute in Italia, in occasione di coalizioni e di scioperi.

L'onorevole Capo troverà nella mia relazione la statistica di queste condanne; la maggior parte delle quali è per violenze o minacce.

Benchè il reato di coalizione e di sciopero esista nella nostra legislazione, pochissime volte gli arti-

coli relativi del Codice penale furono applicati, appunto perchè già cominciava a sorgere nella pubblica coscienza il convincimento che non fosse giusto punire la coalizione e lo sciopero per se stessi.

Non poteva trovare l'onorevole Capo condanno per raggiri fraudolenti, sì perchè era espressamente punita la coalizione e lo sciopero, sì perchè i raggiri fraudolenti o (per servirmi d'una espressione più larga) la frode, nella legislazione attuale non è punita se non quando è diretta a carpire gli averi altrui, come risulta chiaramente dalla lettera dell'articolo 626 del Codice penale.

Vengo ora alla parte che ha una vera importanza pratica in questa discussione e che ha dato luogo ai numerosi cultori del diritto, di cui quest'Assemblea si onora, di sfoggiare la loro sapienza e la loro dottrina.

Intendo alludere alla definizione della frode; tutte le altre questioni, che sono state sollevate, non hanno che un'importanza secondaria e gli egregi oratori, che hanno fatto delle proposte troveranno, ne sono sicuro, il Governo e la Commissione molto disposti ad esaminarle con intendimento di conciliazione, purchè però resti integro il principio che la frode debba esser punita.

E prima di rispondere più particolareggiatamente agli onorevoli Rinaldi, Perelli e Capo, che si sono occupati di quest'importante questione, fo li prego di riflettere al modo come è redatto l'articolo 2 del disegno di legge della Commissione.

Noi indichiamo dimostrativamente e non tassativamente i diversi fini, ai quali la violenza, la minaccia e la frode possono essere dirette. Questi fini per se stessi sono tutti leciti; lecito è per noi indurre gli operai allo sciopero, lecito è il dissuaderli. Lo Stato si dichiara in questo perfettamente neutrale.

Però, se il mezzo è la frode, la minaccia, la violenza, il mezzo, non il fine, noi puniamo. E, siccome nella indicazione dei fini non facciamo differenza tra gli sforzi per indurre alla coalizione e quelli per distogliere dalla coalizione, così è chiaro che non vi si può minimamente vedere il proposito di restringere per altra via la libertà di coalizione, che coll'articolo 1º abbiamo concessa.

Premessa questa dichiarazione, che vale a togliere il lato politico, dirò così, di questa questione, e la riduce a proporzioni strettamente tecniche, il mio compito viene per questa parte grandemente abbreviato dalle risposte che all'onorevole Rinaldi hanno dato con molta dottrina,

come è loro costume, l'onorevole Fili-Astolfone, e l'onorevole Indelli.

Capo. Che ha dichiarato non averlo inteso. (*Parità*).

Di San Giuliano, relatore. Questo non mi riguarda; l'avrà indovinato. (*Parità*).

L'onorevole Rinaldi, citando gli articoli 1108 e 1115 del Codice civile, ha ricordata la nota teoria della distinzione tra la frode civile e la frode penale. Ora, a me pare che da questo appunto si desuma come siano infondate le inquietudini di alcuni colleghi, che si sono preoccupati degli effetti possibili della dizione adottata dalla Commissione: poichè ben s'intende che la frode, che noi intendiamo punire col nostro articolo 2, non è già la frode civile, ma la frode penale; e quale sia la frode penale, e quali i confini che dalla frode civile la separano, ben sanno i magistrati.

Infatti, a spiegare più chiaramente questo concetto, è detto nella relazione (e l'onorevole Rinaldi citò il brano relativo), che quella frode, che noi intendiamo punire, si è appunto quella stessa che punisce l'articolo 626, estendendo così ai fini leciti, da noi indicati, le disposizioni punitive che l'articolo 626 contiene relativamente ad un altro fine, che per se stesso è pure lecito, poichè farsi dare dall'altrui liberalità del danaro che non ci appartiene è per se stesso un fine lecito, e non si cade sotto la sanzione del Codice, se non quando il mezzo che si adopra è la frode penale e non la frode civile.

L'onorevole Rinaldi, nel suo dotto ed importante discorso, ricordò le parole che il senatore Pescatore disse al Senato, quando in quel ramo del Parlamento venne discusso il disegno di legge sul nuovo Codice penale. Orbene se l'onorevole Rinaldi vorrà comparare le parole del Pescatore, riprodotte anche a pagina 38 della mia relazione, con la redazione che noi abbiamo data all'articolo 2, vedrà bene quale ne sia la differenza nel significato e vedrà come agli esempi addotti dal Pescatore non possa punto applicarsi l'articolo 2 della Commissione; imperocchè là dove noi diciamo che i raggiri fraudolenti debbano essere diretti a trarre altri in errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede, intendiamo (nè credo possa altrimenti intendersi da alcuno) che debba trattarsi di monzagne di fatto e non di esposizione di teorie economiche erronee, come diceva il Pescatore. Poichè non v'è magistrato o tribunale che abbia competenza per dichiarare quale teoria economica sia erronea. Sarebbe strano vedere un magistrato pronunziarsi

per la teoria del fondo del salario, un altro sostenere la ferrea legge del Lassalle, un altro ancora la teoria della rendita del Ricardo ed un quarto dichiararsi malthusiano. Io credo che non possa esservi nell'animo di alcuno il timore che i magistrati nostri possano lasciarsi condurre per questa china, nè i precedenti della nostra magistratura autorizzano questo timore o sospetto.

Ha notato l'onorevole Rinaldi con vivo rammarico ed hanno ripetuto con non meno vivo compiacimento gli onorevoli Prinetti e Filii-Astolfone che la Commissione, che aveva soppresse le parole: " raggiri fraudolenti „ ha fatto atto di contrizione e le ha di nuovo accettate: per cui l'onorevole Capo mi ha chiesto come sia avvenuto che io, che avea speso molto inchiostro e molta carta a dimostrare nella mia relazione gli inconvenienti di queste parole, tutto ad un tratto, colpito come Saulo sulla via di Damasco, abbia quasi cancellato quello che aveva scritto ed abbia accettato quelle parole.

Ora, onorevole Capo, la ragione è semplicissima; ho combattuto le parole *raggiri fraudolenti*, quando stavano sole, ma, messe insieme a tutte quelle della nuova redazione dell'articolo, è chiaro che esse non hanno altro effetto che quello di dare all'articolo una portata più restrittiva di quella che avea prima; e quindi, siccome l'intendimento mio, che non ho mai dissimulato, nè nella relazione, nè nella discussione, è quello di restringere il più possibile la portata delle disposizioni penali che sono indispensabili in questa legge, così le parole *raggiri fraudolenti*, aggiunte ad una frase che non esisteva nel primitivo disegno di legge ministeriale e sostituite all'avverbio *scientemente*, non potevano che essere per me le ben venute.

L'onorevole Rinaldi ha ricordato altresì la terzina di Dante, che io avea inserito nella mia relazione:

D'ogni malizia, ch'odio in Cielo acquista,
Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale
O con forza, o con frode altrui contrista.

Ed ha fatto notare che in questo caso non vi sarebbe l'ingiuria, poichè noi stessi abbiamo dichiarato che la coalizione e lo sciopero, a cui secondo lui dovrebbe tendere la frode, non sono più un reato.

Ingiuria è traduzione di *injuria* e vuol dire violazione di diritto. Ora, prego l'onorevole Rinaldi di riflettere che noi puniamo la frode non in quanto tenda direttamente ed immediatamente ad eccitare alcuno a prendere o non prendere parte alla coalizione, ma in quanto tenda immediata-

mente e direttamente ad indurre alcuno in errore sopra circostanze di fatto, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede.

Far sì che altri partecipi ad una coalizione o se ne separi potrà essere il fine mediato di chi commette la frode, ma il suo fine immediato, secondo il senso chiarissimo dell'articolo redatto dalla Commissione, deve essere quello d'indurlo in errore di fatto, con fraudolenti raggiri, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede, per potere esser luogo ad applicazione di pena.

L'onorevole Rinaldi ha finalmente espresso il desiderio che questi giudizi, anzichè alla magistratura ordinaria, vengano affidati alle così dette Camere sindacali, non ispiegando però se egli intendeva alludere ad istituti arbitrali, quali sarebbero quelli del Kettle, od a Consigli di conciliazione, quali sarebbero quelli del Mundella.

Io lo prego di considerare che noi dobbiamo distinguere il fatto economico dal fatto criminoso. Non conteso che i *probitiviri*, i Consigli di arbitrato, secondo il pensiero del Kettle, ed i Consigli di conciliazione, secondo quello del Mundella, possano essere utili istituzioni per comporre le vertenze economiche.

Ma qui si tratta di giudicare di reati comuni, e qualunque sia nella questione economica, da cui la contesa è sorta, la ragione o il torto di chi commette violenza, minaccia o frode, è chiaro che la violenza, la minaccia e la frode sono per sè stesse reati. Non si può far dipendere l'applicazione della pena dal fatto di aver torto o ragione nella questione economica.

Io non posso associarmi neppure alle parole, che disse l'onorevole Rinaldi, allorchè espresse il rammarico che contemporaneamente a questo disegno di legge non fosse venuto in discussione quello relativo ai *probitiviri*.

Io confesso che sono dell'opinione perfettamente opposta, perchè credo che sarà opportuno discutere il progetto relativo ai *probitiviri* quando la esperienza ci avrà dimostrato quali saranno stati gli effetti dell'applicazione di questa legge, perchè le disposizioni di quel progetto, che io conosco nei suoi particolari, potranno essere modificate secondo l'esperienza del nuovo e più liberale regime che questa legge inaugurerà.

Aggiungo che l'istituto dei *probitiviri*, per poter dare buoni risultati, suppone che la libertà di coalizione e di sciopero sia da un pezzo entrata nei costumi; che all'ombra di questa libertà sien sorte anche da noi associazioni come i *Gewerkevereine* tedeschi e le *trades-unions* inglesi, e che gli operai di ciascun mestiere sien ordinati fra loro ed

organizzati, affinchè poi spontanea dal loro seno, e non imposta dalla legge, ma richiesta dalla stanchezza della lotta, sorga questa istituzione, quando dagli uni e dagli altri saranno vedute le conseguenze deplorabili dei conflitti pel salario, sotto la duplice forma dello sciopero e del *lock out*.

Mi pare di avere con queste brevi parole risposto a tutte le obiezioni dell'onorevole Rinaldi, che furono poi ripetute da altri colleghi, tra cui l'onorevole Perelli.

Non posso però fare a meno di fare una dichiarazione, anzi di farne due, una in nome della maggioranza della Commissione, un'altra in nome mio personale.

Ieri ed oggi una pagina della mia relazione ha avuto l'onore di speciali commenti, da parte degli onorevoli Fili-Astolfone, Cuccia e Prinetti. La Camera mi permetterà che io non li segua su questo terreno, perchè mi parrebbe di abusare del suo tempo prezioso, se la condannassi alla chiosa delle mie parole, che ripeto non mi pare che meritino tanto onore; mi basterà soltanto far notare quale sia stata la storia dei lavori della Commissione, relativamente alla parola *minacce*.

Quando la Commissione prese in esame l'articolo 1° del progetto ministeriale, ora diventato 2°, alcuni membri della medesima sollevarono il dubbio, se fosse opportuno alla parola *minacce*, aggiungere *di reato*.

Volevano alcuni commissari che, invece di dirsi puramente e semplicemente *minacce*, si dicesse *minacce di reato*, e traevano esempio dal paragrafo 240 del Codice penale tedesco il quale appunto si serve di questa dizione: *Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen*, che, letteralmente tradotte, significano *minaccia di crimine o di delitto*.

Però la Commissione, a maggioranza, decise che questa spiegazione non fosse necessaria, perchè essa ritenne che non vi potesse essere dubbio e non potesse esservi altra minaccia punibile all'infuori della minaccia di reato.

In seguito alle osservazioni sollevate ieri da alcuni colleghi, la Commissione si è di nuovo adunata ed a maggioranza ha deciso di mantenere questa sua interpretazione, la quale però non può mai essere considerata, come disse l'onorevole Cuccia, come un'istruzione che noi diamo ai giudici, poichè la Commissione non intende minimamente uscire dai confini del proprio mandato, e si rimette interamente alla saggezza della magistratura italiana per l'applicazione di questa legge.

Fin qui ho parlato in nome della Commissione. Ora però non potrei a meno di aprire una breve

parentesi per fare una dichiarazione personale in risposta all'onorevole Fili-Astolfone. Egli citava un brano della mia relazione nel quale si diceva che non si può considerare come reato la minaccia di rifiutare ad un operaio la propria cooperazione nel lavoro, di schivarlo nei pubblici ritrovi, di togliergli il saluto, e così via, e l'onorevole Fili-Astolfone espresse in proposito un'opinione contraria appunto alla mia.

Ora io mi permetto di far notare all'onorevole Fili che se noi consideriamo questo come un reato, dovremmo allora, per esser logici, arrivare fino al punto estremo a arrivò cui il principe di Bismarck nel disegno di legge sulla rottura del contratto di lavoro, che fu presentato al Reichstag tedesco nel 1874 e che non fu accettato. Il principe di Bismarck ha la mano di ferro: è molto rigoroso, ma è molto giusto ed imparziale.

Sbarbaro. Quando lo è.

Di San Giuliano, relatore. Voleva anch'egli punire alcuni degli atti che vuol punire l'onorevole Fili, ma, partendo appunto dalla sua medesima premessa, cioè che sia da punirsi quella minaccia che, anche non essendo di reato, esercita una violenza morale sopra gli altri, notò che niuna cosa esercita maggior violenza morale sopra i poveri operai che il timore di esser licenziati, e quindi propose di punire anche i licenziamenti ingiustificati. Ora io non credo che sia conciliabile coi costumi italiani e coi principi fondamentali del nostro diritto pubblico arrivare fino a questi estremi. Noi entreremmo in un regime di assoluta tirannia; ma se dovessimo arrivarvi a danno degli operai, giustizia distributiva ci obbligherebbe ad arrivarvi anche a danno degli altri.

Del resto, o signori, io non credo che sia necessario di prevedere proprio tutti i casi in modo così minuto e particolareggiato. L'onorevole Capo ha detto benissimo che dobbiamo trarre qualche ammaestramento dall'esperienza altrui. Ora, percorrendo le varie legislazioni straniere, di cui ho fatto troppo prolissa e noiosa esposizione nella mia relazione, noi vediamo che nessuna è arrivata all'estremo al quale alcuni nostri colleghi vorrebbero oggi farci pervenire.

E notate che la Germania, come ho detto poco fa, è un paese che ha tendenze assai più conservatrici di quelle che prevalgono nel Parlamento italiano. Notate che l'Inghilterra è un paese dove l'industria ha preso uno sviluppo di gran lunga maggiore che in Italia e dove i mali sociali, caratteristici dell'età moderna, hanno assunto un carattere più acuto di quello che non abbiano ancora assunto fra noi. Eppure nessuna di queste legisla-

zioni, nè quella della Germania, nè quella dell'Inghilterra, nè quella dell'Austria, è arrivata fino all'estremo al quale alcuni dei nostri colleghi vorrebbero farci pervenire.

In Inghilterra, per verità, fino al 1875 molte delle disposizioni che ora si vorrebbero introdurre erano in vigore, non tanto per effetto delle leggi speciali su questa materia, quanto per effetto dell'ingarbugliato diritto comune di quel paese e specialmente della sua complicata teoria in materia di cospirazione.

Ebbene, questi inconvenienti furono eliminati dalla legge del 1875 proposta dal partito conservatore.

E gli effetti di questa legge quali furono? La diminuzione degli scioperi. Infatti, gli scioperi che nel 1872 furono 343, nel 1873, 366, nel 1874, 286, scesero nel 1875 a 265, nel 1876 a 227, nel 1877 a 180, e così di seguito.

Ora in Italia stessa, o signori, la Toscana, che è il paese che meno è stato previdente nelle varie forme di reato che in questa materia si possono commettere, è al tempo stesso quello dove meno frequenti sono gli scioperi.

Io stesso ho sostenuto ieri contro l'onorevole Panattoni che le disposizioni del Codice penale toscano sono insufficienti, ma l'esperienza dà quasi più ragione all'onorevole Panattoni che a me; poichè su circa 900 scioperi avvenuti in Italia dal 1860 a tutto marzo 1884 la Toscana non ne ha avuti che soli 47.

Viene adesso un'altra proposta che con la sua consueta abilità è stata svolta dall'onorevole Perelli.

La proposta dell'onorevole Perelli...

Presidente. È una controproposta.

Di San Giuliano, relatore. Dice l'onorevole presidente che è una controproposta, ma pel secondo e terzo articolo...

Presidente. Si concentra nell'articolo secondo, perchè tutta la sostanza della controproposta si contrappone all'articolo 2.

Di San Giuliano, relatore. La proposta dell'onorevole Perelli è molto importante pel suo articolo 1° che si contrappone all'articolo 2 del nuovo testo concordato.

Non devo occuparmi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della proposta dell'onorevole Perelli, sì perchè all'articolo 2 abbiamo già provveduto con l'approvazione dell'articolo 1° del nostro disegno di legge, sì perchè dell'articolo 3 potremo parlare quando discuteremo l'ultimo del presente disegno di legge.

Io mi preoccupo solo dell'articolo 1° della pro-

posta dell'onorevole Perelli che si contrappone al nostro articolo 2°, che è quello che stiamo discutendo. La proposta Perelli, dunque, è così concepita: "Chinunque usi violenze o minacce per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito... " e così di seguito.

Ora le differenze fra la proposta dell'onorevole Perelli e quella della Commissione sono due: la prima è che egli sopprime la frode, e su questa parte è inutile che io insista dopo aver già risposto all'onorevole Rinaldi. L'onorevole Perelli poi, invece della determinazione particolareggiata di fini leciti (*leciti*, badiamo bene) che la Commissione ha creduto di fare, preferisce una redazione più generale, e la copia dall'articolo 139, ora divenuto 136, del progetto di nuovo Codice penale.

Io sono convinto che la proposta dell'onorevole Perelli abbia per sè l'avvenire. Io credo (è una opinione mia personale, non della Commissione) io credo che, quando si discuterà il nuovo Codice penale, noi adotteremo quella proposta, come ha fatto la Germania, come hanno fatto anche altri Stati. Ma in questo momento mi pare che essa sia prematura, poichè, se nel nuovo Codice penale essa potrà essere coordinata a tutto il sistema nuovo, oggi sarebbe impossibile di metterla in armonia col sistema vigente.

Io non voglio rendermi troppo noioso, e quindi non entrerò nella minuta disamina delle varie disposizioni del Codice penale vigente, che si dovrebbero modificare, introducendo una disposizione di legge così generale, e tanto meno lo farò, in quantochè lo stesso onorevole Perelli, che è molto più competente di me in questa materia, poichè io non sono che un avvocato onorario (sono laureato in diritto, ma non ho mai esercitato la professione), potrà molto meglio di me conoscere quali potrebbero essere gl'inconvenienti dell'accettazione della sua proposta.

Del resto lo stesso onorevole Perelli ha riconosciuto che la sua proposta non è più liberale della nostra. Confesso che mi servo con ripugnanza di questa parola *più liberale*, che mi è sfuggita adesso. Io credo che sia male applicata in questo caso questa parola, perchè punire i reati non è già cosa contraria alla libertà vera, ma è anzi la condizione essenziale senza cui libertà vera non può fiorire.

Ma, ad ogni modo, è certo che la proposta dell'onorevole Perelli avrebbe questo effetto, che comprenderebbe alcuni fatti che con la nostra possono sfuggire ad ogni sanzione penale.

Per la violenza e per la minaccia questo peri-

colo non vi è, perchè in qualunque modo la violenza e la minaccia cadono sotto la sanzione e di questa legge e di altri articoli del Codice penale, ma per la frode, siccome l'articolo 626 del Codice penale la limita al solo caso in cui si carpiscono gli averi altrui, e noi la limitiamo ai fini descritti nel disegno di legge, è chiaro che la dizione proposta dall'onorevole Perelli, non farebbe altro che rendere più frequenti i casi, in cui qualcuno potrà essere punito per frode.

L'onorevole Perelli ha fatto appello, in sostegno della sua proposta, al principio della uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. A questo principio tutti rendiamo ugualmente omaggio; ma io prego l'onorevole Perelli di notare che, con questa legge, non puniamo già piuttosto i cittadini di una classe, che quelli di un'altra: puniamo *chiunque* usi violenze, minacce o frodi. Le classi che noi indichiamo, le indichiamo come *vittime* delle violenze, delle frodi o delle minacce, non già come autrici di queste violenze, di queste frodi, di queste minacce; e, dal momento che ci occupiamo dei reati che si possono commettere in occasione di coalizioni e di scioperi, è chiaro che questi reati si possono commettere, è vero, da chiunque, ma non si possono commettere se non a carico di intraprenditori o di operai: perchè le contese sulle condizioni del contratto di lavoro e sull'ammontare del salario non possono, naturalmente, aver luogo che fra intraprenditori ed operai.

Ben disse l'onorevole Perelli che è necessario che le classi diverse della società tra di loro maggiormente si affiatino, che abbiano tra loro relazioni più intime. Nessuno ne è più convinto di me, ed io credo che una delle cause del malessere sociale, che è caratteristico della età nostra, consista appunto nella più spiccata divisione tra capitale e lavoro; divisione che è stata conseguenza necessaria delle nuove forme che, in gran parte per effetto dei perfezionamenti della meccanica, hanno assunto le industrie e la produzione.

Restano ora alcune osservazioni e proposte di importanza secondaria. Per esempio, l'onorevole Rinaldi propose che, invece di *detenzione*, si dica *carcere*, adottando, così, il linguaggio della legislazione vigente. Per questa parte, la Commissione non può naturalmente che rimettersi a ciò che sarà per preferire l'onorevole ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Cuccia propose che si aggiungessero i *tumulti*.

Questa è una proposta che può avere la sua importanza. Forse non modificherebbe sostanzialmente la legge, poichè nella parola *violenze* sono

compresi anche i tumulti, ma certo ci obbligherebbe a modificarne di molto la forma.

Ad ogni modo, non essendo stato possibile interrogare su ciò la Commissione, essa si riserva di far conoscere in seguito, se l'onorevole Cuccia insisterà, le sue deliberazioni in proposito.

L'onorevole Cuccia ha chiesto la ragione per cui noi abbiamo introdotte le parole *contro le persone o le proprietà*.

Questa ragione egli la troverà a pagina 65 della relazione, e quindi reputo superfluo di tediare la Camera col ripeterla.

È stata di nuovo sollevata la questione relativa all'istigazione. Io non darò risposta particolareggiata a tutti gli oratori che di questo argomento si sono intrattenuti; mi basterà di spiegare per la terza, o la quarta volta, il concetto della Commissione e del Governo, che veramente da questo concetto non possono recedere, pur essendo disposti a studiare le modificazioni di forma che potranno apparire necessarie.

L'articolo 3 del disegno di legge ministeriale puniva gl'istigatori, non già alla coalizione od allo sciopero, ma alle violenze, alle minacce, od alle frodi. La Commissione giustamente soppresse questo articolo, sì perchè a ciò provvede il diritto comune, sì perchè col diritto comune era in antinomia, attesochè l'istigazione è un grado di partecipazione al reato minore che il mandato, la complicità e la diretta esecuzione.

Il punire poi chi istiga alla coalizione od allo sciopero, quando si dichiara che la coalizione o lo sciopero non sono più reati, sarebbe una contraddizione in termini.

Quando è lecito coalizzarsi e far lo sciopero, è lecito anche l'istigare alla coalizione ed allo sciopero. Noi puniamo chi istiga, allorchando per istigare si serve di violenze, di minacce, o di frode.

Vengo poscia alla proposta dell'onorevole Di Camporeale.

L'onorevole Di Camporeale propone, che chi commette frodi, violenze o minacce, quando non appartiene ad una delle due classi in contesa, sia più severamente punito.

Io riconosco che, ordinariamente, chi istiga ad uno sciopero o ad una coalizione e non appartiene ad una delle due classi in contesa, è animato da intenzioni poco lodevoli; e questa sarà appunto una delle circostanze che il magistrato potrà tenere presente nell'applicazione della pena; ma lo stabilire nella nostra legislazione che la pena debba essere diversa, secondo la classe, cui ogni cittadino appartiene, parmi sia proprio in contraddizione con tutti i principii fondamentali

del nostro diritto pubblico; e tal cosa da creare un precedente, la cui applicazione futura potrebbe essere tale, che l'onorevole Di Camporeale avrebbe forse assai maggior ragione di dolersene, che di lodarsene.

Finalmente l'onorevole Capo ricordava il disegno di legge, presentato in Francia, per escludere gli operai stranieri, e diceva di non comprendere come la risposta, che l'Italia dava a siffatta proposta, fosse una penalità per coloro, i quali si oppongono a far venire uno o più operai estranei al paese.

La mia risposta sarà semplicissima.

Se altrove si fa male, non dobbiamo imitare gli altrui cattivi esempi (*Bravo!*).

Non dobbiamo avere il falso orgoglio di non volere imitare i buoni esempi, che ci danno gli altri; ma mi pare evidente che i cattivi non dobbiamo imitarli, anzi dobbiamo trarne argomento per dimostrare come il nostro contegno, come le nostre leggi si ispirino a concetti di gran lunga più civili, più umanitari, più nobili (*Bene!*).

Del resto la disposizione censurata dall'onorevole Capo non si riferisce soltanto agli operai stranieri, ma anche ad operai di altre parti d'Italia; e questa disposizione si è messa perchè, ordinariamente, questo accade, che quando alcuni operai si mettono in sciopero, in una data contrada, e gli intraprenditori si rivolgono ai paesi circconvicini per farne venire degli altri, gli operai antichi con la violenza si oppongono e cercano di scacciare i nuovi venuti, che, quasi quasi, considerano come invasori. Ora siccome noi crediamo che ogni operaio italiano abbia il diritto di lavorare in qualunque parte del regno, in cui l'opera sua possa essere richiesta, così crediamo di tutelare egualmente le ragioni degli intraprenditori e le ragioni degli operai, insistendo in questa proposta.

Non mi resta ora che ringraziare la Camera della benevolenza con la quale mi ha ascoltato, pregandola di perdonarmi se sono stato forse alquanto prolisso, ma era necessario dovendo dare spiegazioni e confutare persone tutte di gran lunga più competenti di me in fatto di diritto penale; poichè i nostri colleghi comprenderanno come chi non è avvocato, in mezzo a tanti avvocati, su tale materia, debba trovarsi presso a poco come Daniele nella fossa dei leoni. (*Si ride — Bravo!*)

Presidente L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Sarò brevissimo. Ho chiesto di parlare quando udii l'onorevole Indelli, muovere al contro-

progetto presentato dall'estrema Sinistra, queste due censure: 1° ch'esso non risponde al concetto della legge in esame, supponendo che questa fosse di abolizione completa del reato di coalizione; 2° che esso si ispira a criteri più teorici che pratici.

Quanto alla prima io nulla dirò, dappoichè sentii l'onorevole relatore dichiarare che lo spirito della legge è diverso da quello attribuitogli dall'onorevole Indelli e questi chiedere la facoltà di parlare per fatto personale, il che fa supporre siavi un malinteso, e mi persuade di aspettare dallo stesso onorevole Indelli gli schiarimenti opportuni.

Ma quanto alla seconda censura, stimo necessarie alcune osservazioni che toglieranno di mezzo ogni equivoco e faranno chiara, a così dire, la situazione.

Il controprogetto dell'estrema Sinistra mira a correggere, anzi, la parte teorica della legge, sostituendovi un concetto eminentemente pratico, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista politico.

Creata la libertà di coalizione, alla quale mira, senza dubbio la legge, la mente del giurista e dell'uomo politico non può a meno di soffermarsi a considerare la possibilità, che la stessa esistenza della libera coalizione dia origine a fatti diretti a limitare nei cittadini singoli la libertà dell'esercizio delle proprie azioni, e a considerare di conseguenza la necessità di provvedere all'eventualità e alle conseguenze di tali fatti; materia ponderosa e che forma da lungo tempo l'oggetto degli studi di eminenti scrittori. Or noi non potevamo dissimularci la esistenza della questione, e l'obbligo di risolverla.

La questione però si presentava sotto due aspetti, e cioè dal punto di vista del danno che taluno, profittando della esistenza e della forza della libera coalizione esistente, può recare al cittadino singolo, limitandone la libertà individuale, e dal punto di vista del mezzo adoperato per conseguire siffatta limitazione.

Dal primo punto di vista e guardando al solo intento giuridico, avremmo dovuto opporci a qualsiasi disposizione speciale, riferendoci agli articoli 1151 e seguenti del Codice civile i quali provvedono al risarcimento dei danni provocati dal fatto dell'uomo, anche quando abusi di una condizione di cose, che la legge ha dichiarata legittima.

Ma sotto il secondo punto di vista, dovremmo esaminare se la sanzione della legge civile fosse sufficiente. In altri termini dovevamo anche noi decidere se l'uso di mezzi violenti per conseguire,

profittando della coalizione, la limitazione della libertà individuale, poteva o no dar vita a qualche reato.

La risposta nostra fu affermativa, e si cercò la formula della repressione. Questa mancava nel Codice vigente.

Il nuovo progetto di Codice invece la presentava e noi l'abbiamo fatta nostra, con lievi modificazioni, a ciò consigliati dalla considerazione che quel progetto è frutto degli studi più che ventenni dei più eminenti giuristi, fu già in parte approvato dalla Camera ed è anche ora sottoposto allo esame di apposita Giunta.

Era razionale e conveniente che la Commissione chiamata ad esaminare questo disegno di legge, escogitasse un altro sistema? Saremo noi divenuti teorici, per avere reso omaggio all'esperienza? Ma l'opera nostra, come ho avvertito fin dal principio, è ispirata a criteri pratici anche politicamente.

Gli articoli 2 e 3 proposti dalla Commissione e dal Governo hanno per noi il gravissimo difetto di creare categorie speciali di individui, ai quali potrebbe essere limitata la libertà individuale per effetto di una coalizione.

Ora se vi possono essere taluni i quali considerano i cittadini divisi in classi, e mirano, in perfetta buona fede del resto, a mantenere la divisione, immaginando peculiari interessi da difendere, la grande maggioranza di coloro che siedono da questa parte della Camera, invece, vuole assolutamente che non vi sia altra classe all'infuori della nazione e che a questo principio siano informate tutte le leggi.

E a siffatta necessità politica risponde appunto il primo articolo del nostro controprogetto statuendo esso la repressione di qualsiasi limitazione di libertà individuale che da chicchessia, con mezzi illeciti, e profittando dell'esistenza di una coalizione, s'imponga a danno di chicchessia.

Credo d'aver tolto così ogni dubbio sulla portata sostanziale della nostra proposta, la quale fu già del resto e sarà ancora spiegata meglio dai miei amici.

Presidente. L'onorevole Demaria, essendo ora presente, ha facoltà di svolgere il suo emendamento, di cui ho già dato lettura.

Demaria. Sarò brevissimo. Col mio emendamento che, se non erro, concorda con molti di quelli presentati, propongo anzitutto la soppressione dell'inciso con cui si comprendono i raggiri come fatti costitutivi di questo speciale reato contemplati da questa legge, ed a questa parte della mia proposta non do svolgimento alcuno perchè le ragioni che

potrei dire sono quelle che già vennero alla Camera esposte da altri oratori.

Propongo poi che si sopprimalino le espressioni: *violenze, o minacce contro le persone, o le proprietà*, e invece che si dica soltanto: *col mezzo di violenze, d'intimidazioni, o di minacce*; perchè se le violenze sono incominciate contro la proprietà non possono entrare nella categoria dei reati speciali contemplati da questa legge, possono costituire un altro reato di danneggiamento, od altro, ma non questo speciale reato; se le violenze invece sono fatte contro la proprietà a scopo di intimidire le persone, è già detto tutto con le parole *minacce ed intimidazioni*, senza che vi sia necessità di creare equivoci con la formula *con violenze contro le persone o contro le proprietà*.

Infine credo che si debba anche sopprimere la parola *istigare*, e la ragione mi sembra ovvia, perchè la legge presente non è che una modificazione alle disposizioni della legge comune; quindi non vi è necessità di creare un equivoco; o sarebbe un equivoco il far credere che questa disposizione, questo piccolo inciso debba modificare, in qualche modo, le disposizioni del Codice penale, mentre dal momento che si punisce il reato, gli istigatori, ed i complici saranno puniti perchè l'articolo 2 punisce questi reati senza che vi sia necessità che si contemplino le istigazioni speciali, e potrebbe nascere un equivoco a danno del concetto della legge, perchè se la legge crede non necessità di comprendere gli istigatori e punirli, i difensori, nell'esercizio del loro ufficio, diranno che tutti gli altri puniti debbono andare impuniti, perchè la legge ha derogato al diritto comune, non ha punito gli istigatori e gli altri compartecipi a questo speciale reato.

Io quindi propongo che alla formula della Commissione concordata con il Ministero, che mi sembra ambigua si sostituisca quest'altra: "è punito colla detenzione (sulla misura della penalità si parlerà dopo che l'articolo sarà approvato) chiunque col mezzo di violenza, di intimidazione e di minacce costringa taluno a commettere quei fatti di cui ai numeri successivi „

Mentre propongo la soppressione di tutta l'accennata parte dell'articolo 2, non aggiungo che una parola sola: la parola *intimidazione*, perchè l'intimidazione può comprendere anche la violenza contro la proprietà, quando sia diretta alle persone, e la parola *intimidazione* aggiunta alla parola *minaccia* comprende anche la violenza morale, inquantochè la parola *minaccia*, secondo la interpretazione che adesso vien data nel diritto comune, è alquanto ambigua.

Si è discusso e si discute ancora fra magistrati e nelle aule della giustizia se, fra le minacce possano essere comprese le minacce morali, ed è certo che talvolta la minaccia morale assume forme più terribili e più pericolose che non la minaccia reale; mentre nella parola *intimidazione* si comprende, dileguando ogni equivoco, anche quella minaccia che non si eseguisce con la materialità della cosa, quella minaccia che incute più serio timore che non la minaccia reale.

Non aggiungo altre parole; la Camera giudicherà della bontà del mio emendamento.

Presidente. Propongo che il seguito di questa discussione sia rimandato a domani. (*Segni di assenso*).

Avverto la Camera che saranno stampati tutti gli emendamenti, che furono presentati, di modificazione al disegno di legge, che ora sta discutendosi intorno agli scioperi. Prego gli onorevoli deputati, che abbiano intendimento di presentare altri emendamenti di volerli mandare alla Presidenza, affinché se ne possa affrettare la stampa e la distribuzione.

Discussione sull'ordine del giorno e annunzio di due domande d'interrogazione.

Presidente. Avverto, che, come la Camera ha deliberato, sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani, come primo argomento da discutersi, il disegno di legge: " Approvazione degli accordi internazionali postali stipulati a Lisbona. "

Essendo poi stata distribuita la relazione del disegno di legge: " Proroga del termine fissato dalla legge 29 dicembre 1885 per lo sgravio del sale e dell'imposta fondiaria e per l'aumento di alcuni tributi indiretti " propongo che anche questo disegno di legge sia iscritto, come secondo, nell'ordine del giorno, perchè esso non solleva alcuna discussione, come mi è dato supporre.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

(*È così stabilito.*)

Comunico alla Camera la seguente domanda di interrogazione:

" Desidero interrogare l'onorevole ministro della guerra se e come intenda provvedere a regolare la materia delle servitù militari, ed a ridurre a condizioni normali quelle opere fortilizie che, per incuria dell'amministrazione danneggiano la salute pubblica.

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione, ed a quella dell'onorevole Miniscalchi che venne annunziata ieri.

Ricotti, ministro della guerra. Non ho difficoltà di accettarle tutte e due, e vi risponderò in seguito alle altre che sono già iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Miniscalchi, ha udito?

Miniscalchi. Sta bene.

Presidente. Onorevole Boneschi?

Boneschi. Consento.

Presidente. L'onorevole Dotto de'Dauli ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno agli studi e ai disegni relativi al tracciato della via ferrata di Sant'Arcangelo di Romagna a Fabriano. "

L'onorevole ministro dei lavori pubblici non essendo presente, prego i suoi colleghi di volergli comunicare questa domanda d'interrogazione.

La seduta termina alle 6,30.

Ordine del giorno per la tornata di domani

1. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)

2. Proroga del termine fissato per la provvisoria applicazione dello sgravio del sale e della imposta fondiaria e dell'aumento di alcuni tributi indiretti. (403)

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

4. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

5. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)

6. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)

7. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)

8. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiariae. (86)

9. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)

10. Stato degli impiegati civili. (68)

11. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)

12. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)

" Boneschi. "

13. Ampliamento del servizio ippico. (208)
14. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
15. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
16. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
17. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
18. Disposizioni sul divorzio. (87)
19. Provvedimenti per Assab. (242)
20. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
21. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
22. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
23. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
24. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
25. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
26. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)
27. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
28. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
29. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino, aggregato al comune di Avezzano. (343)
30. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
31. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
32. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
33. Costituzione del corpo della difesa costiera. (316)
34. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
35. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella „ nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
36. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
37. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

Per il Capo dell'ufficio di Revisione

AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).